

Benedetto Vetere

STORIA E STORIE

L'interrogativo di fondo posto in due grandi opere del passato, *Apologia della storia*, e *La mia via alla storia*, concepite e apparse in anni di profondi dubbi e smarrimento (si pensi a *La crisi della civiltà* – 1937 e 1938 – pensosa meditazione politico-morale sulla civiltà di massa di Johan Huizinga)¹, riguarda, con immutata attualità, la storia come arte o come scienza. Il concetto di arte introduce l'elemento giocoso della letteratura, del racconto letterario di quanto accaduto (*story*). Nell'inglese *history*, o nel francese *histoire*, sopravvive l'antica valenza greca del porre domande. Il tedesco *Geschichte*, che porta, per il significato di "accadimento" a investigare sull'accaduto, recupera la valenza di *Wissenschaft*, cioè di scienza, che è un investigare possibile solo col porre domande. Come fenomeno culturale la storia, dunque, è legata a quel contesto del quale diventa a sua volta prodotto, e, perciò, testimonianza; sarà così un certo tipo di storia sulla base della sua legittimità e, quindi, della sua utilità.

La legittimità, nel senso di irrinunciabile scientificità metodologica, ha come obiettivo l'indagine dei «nessi esplicativi fra i fenomeni». Marc Bloch apriva il capitolo introduttivo dell'*Apologia* con l'interrogativo postogli, significativamente, da un fanciullo, suo figlio, a lui storico:

¹ Traduttore dello storico olandese fu Luigi Einaudi. È significativo che nell'edizione del 1937 e del 1938 non compaia il nome del traduttore. La ragione è da ricercare, è stato detto, nella stessa opera poco accomodante con la situazione politica dell'epoca. Per cui «Non è difficile credere che un senatore del regno, il quale si faceva apertamente traduttore» di tale opera «rappresentasse una stonatura», ragione, quindi, «della mancata indicazione del suo nome sul volume». Il modello di una nuova etica fondata su un internazionalismo proveniente dai modelli liberali di fine Ottocento / inizi Novecento preludeva inconsapevolmente a quell'unità europea (ancora oggi lungi dall'essere una comunità culturale e politica nel senso concreto della parola), che nello stesso termine riconosceva le identità nazionali capaci di supportarsi con reciprocità di intenti, senza fare delle differenze motivi di contrapposizione. Si veda al riguardo il contributo di P. CARTA, *Politica e morale ne La crisi della civiltà di Johan Huizinga*, in «Laboratoire Italien. Politique et Société», 6 (2006), pp. 213-236.

«Papà, spiegami a che serve la storia?»². L'altro interrogativo, posto questa volta dallo storico, cioè dallo stesso Bloch, riconduce al contesto in cui l'interrogativo viene formulato, ed era questo: «Dobbiamo dunque credere che la storia ci ha ingannati?»³. Il richiamo sollecita a cogliere la relazione tra lo storico, la sua personalità, il tempo del suo vissuto, e il contesto della sua indagine sulla base dei valori che ad esso contesto si riconoscono. È lo stesso Bloch a spiegarci quel superamento del Medioevo – solo apparente, si intende –, del quale si arricchiva, invece, nella riflessione dell'*Apologia*, la personalità dello studioso nella immediata e trasparente adesione all'impegno civile in quel momento della storia del suo paese e dell'Europa. Annotava, infatti, nell'avvio dell'*Apologia*, scritta senza avere a disposizione gli strumenti del mestiere: «Eravamo nel giugno del 1940, proprio il giorno, se ben ricordo, dell'ingresso dei Tedeschi a Parigi. Nel giardino normanno in cui il nostro Stato Maggiore, privo di truppe, si cullava nell'ozio, noi rimuginavamo le cause del disastro»⁴. Dopo aver preso parte alla battaglia di Dunquerque, passato nella Resistenza, dopo essere stato arrestato dai Tedeschi, Marc Bloch veniva fucilato il 16 giugno del 1944. Esperienza non più felice, anche se con esito diverso, fu quella di Huizinga.

Le date 1937, 1938, 1940 e 1944 rimandano, quindi, al contesto di provenienza di quel pensiero, i cui motivi non si troverebbero in un prima o in un dopo. Il processo dei mutamenti – che possiamo vedere come *Entwicklung* vale a dire come sviluppo, secondo il concetto di storia di Bernheim, e di funzione della storia nella sua utilità – fissa l'accadimento nella irripetibilità degli stessi processi che lo hanno prodotto. Esso è tale in quanto allora così avvenuto, in quanto esito di quelle circostanze.

Mutamenti, dunque, e memoria di essi affidata non alla deperibilità e alle alterazioni dell'oralità, al ricordo narrato, descrittivo, al racconto (la *story* anglosassone), ma alla analisi scritta, che assicura durata e inalterabilità nel tempo. Ciò che avvenne, per esempio, con la conversione della consuetudine in *ius scriptum*.

Il dibattito sulla storia rimane, dunque, aperto per una prevalente tendenza al resoconto, alla narrazione dell'accaduto, da una parte, e per

² M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Torino, Einaudi, 1969 (ed. or. *Apologie de l'Histoire ou métier d'historien*, Paris 1950), p. 23. Si rinvia anche al saggio introduttivo di Girolamo Arnaldi e al profilo del Bloch tracciato da Lucien Febvre.

³ *Ivi*, p. 25.

⁴ *Ibid.*

la presa d'atto, dall'altra, secondo cui la comprensione dell'accaduto passa attraverso la conoscenza degli elementi costitutivi e la loro interazione all'interno dei processi di sviluppo strutturale. Ciò suppone consapevolezza critica della funzione strutturante dei meccanismi istituenti; consapevolezza della priorità dell'unità costituzionale poggiata sulla relazione fra poteri; consapevolezza del rapporto fra tempo dello storico, con il patrimonio che concorre a definirne la personalità, e tempo di quella storia, vale a dire dell'evento o degli eventi oggetto di esame. Nel 1971 appariva di Paul Veyne un saggio molto significativo in tal senso, e cioè *Comment on l'écrit l'histoire. Essai d'epistemologie*, riportato successivamente, nel 1973, in lingua italiana per i tipi della Casa Editrice Laterza. Il punto di partenza era costituito proprio da quell'interrogativo: «Comment on l'écrit l'histoire», che per certi versi è un «dar forma» alla materia storica. «Racconto degli avvenimenti?»

«Tutto il resto deriva da qui. Essendo sin dall'inizio racconto, essa non fa rivivere nulla, non più di quanto faccia il romanziere. Il vissuto così come nasce dalle mani dello storico non è quello stesso degli attori. È una narrazione [...] Come il romanzo la storia trascoglie, semplifica, organizza, racchiude un secolo in una pagina»⁵.

Salvo a scendere nella ragione del fatto.

La storia tuttavia sfugge alla natura riduttiva del racconto, dell'esposizione, compatibile con l'evento, con la vicenda; sfugge in altri termini alla semplificazione, per essere, al contrario, proposta di problemi. *L'événementielle*, se svincolato dai processi di forza e di sviluppo da cui scaturisce, rimane certamente narrazione. L'orientamento verso una «burocratizzazione» dell'apparato dello «Stato», nel senso di una più diretta presenza di esso nel territorio (*Assise Regum Siciliae*, V: «Nostra spectabit providentiam temeritatem [...] cohercere») attraverso il recupero in età sveva e angioina dell'*officium*⁶, segna l'introduzione di un elemento che è nuovo, per lo meno rispetto all'ordinamento della *fidelitas* e del

⁵ P. VEYNE, *Come si scrive la storia. Saggio di epistemologia*, Roma-Bari, Laterza, 1973 (ed. or. *Comment on écrit l'histoire*, Paris, 1971), pp. 10-11.

⁶ *Libro Rosso di Lecce. Liber Rubeus Universitatis Lippiensis*, a cura di P. F. PALUMBO, Fasano di Brindisi, Schiena Editore, 1977 [Monumenti, 4], vol. I, XXXIX (a. 1291), p. 157: «nos itaque causam ipsam domino Iacobino de Campaniola [...] viri nobilis domini octonis de caciano regni sicilie magistri iusticiarii locumtenentis ac iudicibus magne regie curie duximus delegandam non personis in eis set officium intuentes».

beneficium col *servitium*, e che si esprime con un linguaggio proprio, diverso, per la natura degli argomenti, da quello al servizio della esposizione di fatti e avvenimenti. La *Const.* I, 31 di Federico II, *De origine iuris*⁷, confermava, per l'amministrazione della giustizia, un processo, che, in fondo, era già presente nelle *Assise* di Ruggero II (*Assise Regni Siciliae*, XXIV, XLIII). L'ampliata attribuzione di giurisdizioni al feudale avvierà a sua volta in età angioina un processo di indebolimento di questa categoria di persone per un progressivo eradicamento dal centro di potere, il feudo, in virtù delle mansioni dello stesso *officium*.

In un passaggio dell'*Apologia della storia* più su richiamato abbiamo visto Marc Bloch porsi l'angoscioso interrogativo su «le cause» di tanto disastro all'origine dell'incredibile (per la facilità con cui avvenne) disfatta della Linea Maginot e della conseguente invasione tedesca della Francia.

Quando nel 1929 il Bloch e Lucien Febvre fondarono la rivista *Annales*, sulla base di una nuova prospettiva storiografica con l'apertura alle scienze sociali, ad un tipo di analisi più complessiva (si pensi a *I re taumaturghi*, alla stessa *Società feudale*), i due studiosi erano ben lungi dal concetto di narrazione, ma anche dal concetto di registrazione di fatti, che conduce di nuovo al resoconto, al ragguaglio, e non all'individuazione e scarnificazione dei problemi. Per chiarire il concetto con un'esemplificazione proposta proprio da Veyne, i danni causati da un evento frangente possono essere scongiurati interrogandosi (è il modello, quindi, del porre domande) sulle cause destrutturanti l'assetto geologico, quali gli eventi meteorici, o l'incontrollata antropizzazione del territorio, le sconsiderate violenze all'ambiente ecc. Il criterio in base al quale, date certe premesse si deve giungere a certi risultati, se è delle scienze esatte, può essere un criterio di metodo anche per le scienze così dette sociali nella misura in cui si tenga in conto l'incidenza costante delle variabili. Così, i condottieri normanni (fatti artefici dalla ricca produzione di antiquarie locali di un primato cittadino di primogenitura feudale, o meglio, forse, prefeudale) alla conquista del meridione d'Italia avvertirono l'esigenza,

⁷ *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, a cura di W. STÜRMER, in *Monumenta Germaniae Historica* (d'ora in poi MGH), *Constitutiones et Acta Publica imperatorum et regum*, tomo II, *Supplementum*, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1996, I, 31, p. 186: «Ut abunde ipsius copiam per officiales nostros, quibus ipsam», la giustizia, «commisimus ministranda, undique valeant invenire, ipsorum officialium nostrorum officia volumus esse discreta, civilibus questionibus alios et alios accusationibus criminalibus preponentes».

prima con il Guiscardo, di dare legittimità ad un potere “sovraordinato” di fatto, rimettendosi all’unico potere non derivato, quello del papa, e poi con Ruggero II, re di Sicilia. La loro competitività non può esser letta riduttivamente come modo di affermazione politica, ma deve essere considerata nell’ottica della spontaneità di un fenomeno (migrazioni e conquista), assente una «autorità maggiormente rilevante», nelle contingenze della totale rovina della potenza romana, di un arretramento delle strutture di governo bizantine, (che è la variabile) nello sforzo prodotto successivamente dalla monarchia degli Altavilla di dare forza di istituzionalità (altra variabile) a quanto avvenuto con il sorgere di realtà territoriali di fatto a seguito del solo atto di conquista. La stessa cronachistica normanna smorza l’impostazione narrativa propria del genere con l’evidenza data ai meccanismi causanti dei fatti. Falcando o lo pseudo-Falcando, per esempio, autore del sec. XII, nel *Liber de Regno Sicilie*, riguardante il periodo compreso tra la morte di Ruggero II (1154) e gli anni di regno di Guglielmo II (1166-1189), trova il modo di illustrare la struttura della «curia regis» nelle figure che la compongono, attraverso le relative mansioni, nell’espletamento delle quali si intersecano spesso i torbidi della politica⁸. Ancor più significativo il richiamo fatto nella lettera di Guglielmo I allo stratigoto, ai giudici e alla città di Messina, e riportata da Falcando⁹, alla *Assisa XVIII*, riguardante l’amministrazione sovrana della giustizia¹⁰ in riferimento al processo a carico dei congiurati contro Stefano di Perche, congiunto della regina Margherita di Navarra, moglie di Guglielmo, e cancelliere del Regno. A rivestirsi di interesse

⁸ UGO FALCANDO, *La Historia o Liber de Regno Sicilie*, a cura di G. B. SIRAGUSA, in *Fonti per la Storia d’Italia* (d’ora in poi *FISI*), Roma, Forzani/Tipografia del Senato, 1897, LV. *De officialibus curie*, pp. 143-165. Gli ufficiali menzionati sono il «cancellarius», il «magister palacii camerarius», il «notarius», il «magister comestabuli», lo «stratigotus» (magistratura di origine bizantina con mansioni giudiziarie), il «magister stabuli», la figura dei «familiares» costituenti il consiglio.

⁹ *Ivi*, pp. 148-150.

¹⁰ *Le Assise di Ariano*, a cura di O. ZECCHINO, Cava dei Tirreni, Di Mauro Editore, 1984, XVIII, *De crimine maiestatis*, p. 38: «Quisquis cum milite uno vel cum pluribus, seu privato scelestem inierit factionem, aut factionis dederit, vel susceperit sacramentum, de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis vel consistorio nostro intersunt, cogitaverint et tractaverint, eadem severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt, ipse quidem ut pote reus maiestatis gladio feriat, bonis eius omnibus fisco addictis; filii vero eius nullum unquam beneficium sive a nostro beneficio seu iure consensus obtineant con optineant. Sit ei mors solacium et vita supplicium. Quod si quisquam de factionis mox sine mora factum detexerit, veniam et gratiam mox sequatur».

non è tanto la vicenda con i personaggi in essa coinvolti, quanto gli effetti costituenti delle *leges* poste nelle *Assise* dal re «sacerdos iuris»:

«Nichil enim gratius deo esse putamus, misericordiam scilicet atque iustitiam. In qua oblatione regni officium quoddam sibi sacerdotii vendicat privilegium. Unde quidam sapiens legisque peritus iuris interpres, iuris sacerdotes appellat»¹¹.

Le cose non cambiano (per fare un altro esempio di ambito diverso anche dal punto di vista cronologico) se si prendono in considerazione i motivi che portarono Francia e Inghilterra alla Guerra dei Cento Anni (1337-1453), ritenendo più remoti quelli di un piano espansionistico dell'Inghilterra sul continente a scapito della Francia in nome dell'eredità proveniente ai sovrani inglesi da Enrico il Plantageneto (1155-1183), Enrico II di Inghilterra, ma prima ancora conte d'Angiò e duca di Normandia, sposo della prima moglie (ripudiata) di Luigi VII (1137-1180), re di Francia, vale a dire di Eleonora di Aquitania (1122-1204), rispetto ai motivi molto più attuali ed urgenti, che coinvolgevano in egual misura i due paesi. Le cause anche in questo caso investono una realtà ben più ampia e articolata delle competizioni dinastiche, dei due matrimoni di Eleonora, perché espressione del processo di crescita, di crescita produttiva e, perciò, economica dei due paesi, che nell'unità della costituzione monarchica erano riusciti a convogliare, già nel secolo XII, le energie dirompenti dei poteri altri mediante processi dagli esiti non molto diversi. Cause, che indussero scelte politiche obbligate, in grado di riflettere le rispettive realtà, e cioè la necessità per l'Inghilterra di sbocchi di mercato sul continente per la sua materia prima, la lana, e l'interesse del manifatturiero francese e italiano di garantire il lavorato. Basti pensare alla potenza e all'incidenza anche politica dell'Arte della Lana a Firenze, al credito internazionale delle banche fiorentine in questo frangente con il doppio meccanismo dell'inflazione e della deflazione. Le cause, perciò, non erano più quelle delle contese politico-dinastiche, fatte anche, sino ad allora, di velleità espansionistiche delle monarchie germogliate da un originario impianto feudale, ma quelle dettate dall'economia manifatturiera contestuale a quella di mercato, in altri termini quelle indotte dal protoindustriale per lo sviluppo del quale bisognerà attendere, comunque, la fine del Quattrocento / inizi Cinquecento.

¹¹ *Ivi*, p. 22.

In tempi diversi, ad ogni modo, assai più lontani di quelli della storiografia di prima metà Novecento ricordata in premessa, con spirito e intenti non dissimili nell'“utilità” del progetto, si collocarono i *Rerum Italicarum Scriptores* insieme alle *Antiquitates Italicae Medi Evi* del Muratori (1672-1750), imponente silloge di una memoria storica organicamente unitaria e composita al tempo stesso di un paese politicamente disarticolato pur nella consapevolezza di una sua unità culturale, tessuto connettivo di una realtà dalle incidenze politiche. In parallelo si poneva l'opera altrettanto monumentale dell'Ughelli (1595-1670), che coniugava le istanze certamente più laiche dei *Rerum* con quelle dell'*Italia Sacra*, non tralasciando di porre l'accento sulle caratteristiche dell'impresa, con avviso formulato in questi termini:

«abbiamo studiato gli atti pubblici, i privati ricorsi, cercato cronache, letto lapidi, iscrizioni, elogi sepolcrali, consultato scrittori sincroni, abbiamo assunto, quasi a guida per il nostro racconto, i diplomi di imperatori, re e pontefici, ogni qualvolta ne davano occasione, affinché potessimo eliminare le versioni incerte, sostituendole con le più certe, tagliare le notizie assurde, e narrare con lode le vere, liberi da ogni passionalità»¹².

Nella fase postunitaria, le motivazioni e le ragioni all'origine della costituzione dei *Codici Diplomatici* per regioni – compito anche delle sezioni locali in cui si articolava e si articola tuttora la Società di Storia Patria, parti di un progetto organicamente unitario mirato alla ricomposizione di una memoria comune, alla ricomposizione di un'unità culturale – non si discostavano da quella ricerca storica come «proposta di problemi» attraverso la conoscenza delle fonti, l'accertamento della loro attendibilità, la determinazione del nesso contesto/documento e dei nessi esplicativi tra i fatti e tra cause e fatti, attraverso l'interesse del presente a porre domande a quel passato. Con la definizione del processo di formazione

¹² F. UGHELLI, *Italia Sacra*, Roma, Sebastiano Coleti, 1717-1722² (1^a ed. 1644-1662) vol. I (1717), *praefatio* («In qua quidem mora nulli labori peperimus, publicas Ecclesiarum Tabulas scrutati sumus, privato rum diaria adivimus, Ephemeridas factorum inspeximus, consulimus marmora; legimus inscriptiones; Sepulchralia Elogia non despeximus, rerum scriptores habuimus in consilio, Imperatorum, Regum, Pontificumque diplomata, ubi comode occurrerunt, quasi ducem narrationis secuti sumus, ut incerta certius eliminare, iugulare absurda; vera cum laude atque ab omni effectu liberi enarrare possemus [...]»).

dell'unità nazionale, la ricerca, a cavallo fra gli anni Settanta dell'Ottocento e il primo ventennio del secolo XX, che mettevano fine al primo conflitto mondiale e che portarono all'Italia dei giorni nostri, riprendeva, in termini necessariamente diversi, con il progetto della Società di Storia Patria, lo spirito di un Muratori e di un Ughelli, superando il regionalismo delle Deputazioni di Storia Patria regionali di epoca albertina.

È attraverso l'individuazione dei nessi esplicativi fra i cambiamenti, perciò, con la distinzione dei prima dai dopo, che è possibile ripercorrere il processo delle mutazioni, vale a dire «Entwicklung der Menschen». *Der Menschen*, si badi bene, è un genitivo. L'opportunità dell'evidenziatura sintattica è legata alla valenza accomunante del tedesco *der Menschen* in diretta connessione con l'«als soziale Wesen»¹³, che immediatamente segue. Prospettiva di metodo, che sembra rimandare all'impianto delle *Annales*.

La complessità del discorso riguarda in particolar modo l'Italia con le due macroaree in cui era diviso il Paese dai modelli culturali rispettivamente identitari, quella dei comuni ad influenza nord-europea gravitante nell'orbita dell'Impero, quella cioè delle *libertates* cittadine, valore comune distintivo, quella, perciò, della libertà «naturalis», vale a dire innata¹⁴, per cui le delibere del Comune di Milano, per esempio, erano assunte «per auctoritate di questo consiglio» senza che l'atto fosse corredato della *invocatio* «in nomine Sanctae et individue Trinitatis», e degli anni di regno dell'imperatore nella *datatio*, ma solo della data topica («a

¹³ Cfr. J. HUIZINGA, *La mia via alla storia*, Bari, Editori Laterza, 1967 (ed. or. *Mein weg zur Geschichte. Letzte Reden und Skizzen*, Klosterberg/Basel, 1947), p. 4 e nota 2. Si tratta del *Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie* del 1908 del Bernheim, opera di impostazione positivista distante da quella di Huizinga per il quale la storia è «una forma dello spirito», e precisamente «La storia è sempre un dar forma al passato» e «Se la storia, come attività dello spirito è un 'dar forma', allora possiamo dire che, come prodotto, essa è una forma. Una forma spirituale per comprendere in essa il mondo, così come lo sono la filosofia, la letteratura, il diritto, la scienza naturale» (HUIZINGA, *La mia via alla storia*, p. 9). Arnaldi nell'Introduzione a Bloch richiamava le *Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre*, saggio apparso nel 1921 nella «Revue de synthèse historique» e nel 1963 in «Mélanges historiques», pp. 41-57, a conclusione, ovviamente, del primo conflitto mondiale, annotando: «Il Bloch scrive che, utilità per lo storico a parte, si leggono con piacere delle pagine che mostrano 'comment de saines méthodes critiques peuvent sauver une tête innocente'».

¹⁴ BONVESIN DA LA RIVA, *De magnalibus Mediolani*, a cura di M. CORTI, Milano, Bompiani Editore, 1983, p. 24. «tanta est huius civitatis naturalis libertas et corporum sanctorum copiosa tutela quod alicuius extranee tyrannidis dominatio, sicut in nostris temporibus patuit, nisi civium a sensu non permittitur occupata subsistere, ne igitur aliquis tyrannus hic sedem suo preparare dominio presumat».

l'ultimo de dicembre, in un giorno de marte» del 1252 «nel palatio de la communita congregato il consiglio de li Octocento homini»)¹⁵, quella, ancora, ad economia manifatturiera e di mercato, e quella ad economia agraria dell'Italia del Regno, quella cioè della monarchia «assorbente» le autonomie delle *Universitates*, soggetto collettivo, e delle città, soggetto politico, con la presenza, accanto ai sindaci eletti, degli «ordinati» («Rectores et ordinatos per Universitatem civitatis Licii ad illam regendam et gubernandam ac faciendam quicquid ipsis videbitur oportunum pro comodo et utilitate dicte Universitatis»), degli «auditores» («ad regimen dicte civitatis Licii Universitatem facientibus et totam ipsam Universitatem presentantibus», nobili e popolari), contestualmente agli *officiales*, quali il baglivo, magistrato di provenienza locale tanto nelle città quanto nelle università rurali, con competenze nell'amministrazione della giustizia di primo grado e controllo sul mercato, il capitano con poteri politici e militari coadiuvato dal mastro giurato eletto dall'*Universitas*, ma confermato dal re, il giustiziere «espressione del potere centrale» a capo di un'intera provincia comprendente più città (*iustitiariatus*), al quale competeva «l'esercizio dell'alta giustizia e l'intera struttura fiscale»¹⁶.

Concetti come «forma dello spirito», «Entwicklung», «sain méthode critique», o «comprensione storica», sono testimonianza di un dibattito metodologico mirato ad individuare e ad indicare gli strumenti in grado di fornire risultati rassicuranti, se ad essi scientificamente («sain méthode critique») giunti.

¹⁵ *Gli Atti del Comune di Milano nel sec. XIII*, a cura di M. F. BARONI, R. PERELLI CIPPO, Alessandria, Tipolitografia Ferraris, 1982, p. 371, n. CCCXLV.

¹⁶ G. ANDENNA, *Fiscalità e sviluppo socio-economico dell'Universitas*, in *Storia di Lecce. Dai Bizantini agli Aragonesi*, a cura di B. VETERE, Bari, Editore Laterza, 1993, p. 199. Si veda *Die Konstitutionen Friedrichs II, Const. I 44.*: «Iustitiariis nomen et normam ius et iustitia contulerunt, quibus quanto magis in nomine sunt affines tanto eorum veri debent esse cultores. Hinc est, quod ipsorum iudiciis cause capitales et maxime reservantur [...] quod officium debet esse gratuitum nec ipsum licet alicui pretii venalitate mercari. Que igitur ad ipsorum cognitionem pertinent predecessorum nostrorum assisiis comprehensa, apertius diffinimus: Latrocinia scilicet, magna furta, fracture domorum, insultus excogitati, incendia, incisiones arborum fructiferarum et vitium, vis mulieribus illata, duella, crimina maiestatis, arma moluta, defense impositae et contempte ab aliis vel pro aliis ab eisdem et generaliter omnia, de quibus convicti penam sui corporis vel mutilationem membrorum sustinere deberent [...] Cognitionem etiam civilium causarum in defectu camerariorum et baiulorum ad officium suum pertinere cognoscant. [...] De feudis etiam et rebus feudalibus ipsi cognoscant preter questiones de castris et baroniis et magnis feudis, que in quaternionibus doane nostre scripta sunt, que omnia singulariter cognitioni nostre curie reservamus».

Se è vero che «solo un interesse della vita presente» spinge «a indagare un fatto del passato, il quale» a sua volta «si unifica con un interesse della vita presente», l'attenzione alla correttezza della lettura e, quindi, della scrittura, al fine di evitare l'attribuzione a quel passato di categorie ad esso estranee, tanto è d'obbligo quanto spesso disattesa. La semplificazione dell'approccio letterario, del racconto, finisce col distogliere da questa irrinunciabilità. La correttezza di metodo aderisce invece ai processi immanenti alle stesse cose, evitando, per esempio, il ricorso a concetti come «latifondo inerte», o «piccoli proprietari» terrieri, per fenomeni riguardanti i secoli XI e XII¹⁷. Sono secoli questi segnati dall'arrivo nel Mezzogiorno d'Italia dei conquistatori del Nord-Europa (periodo ampiamente privilegiato dalla produzione storica municipale), i quali sostituiranno all'impianto istituzionale e amministrativo bizantino nuovi modelli organizzativi, un nuovo tipo di ordinamento, che nei poteri generati dal territorio conquistato daranno vita ad una istituzione fondamentale nella società e nella strutturazione dello "Stato" medievale, il feudo, successivo alla *curtis*, testimone al suo interno del fenomeno dell'incastellamento, centro di potere del signore, non "assenteista" come sarà invece il suo attardato erede inurbato, vale a dire il benestante o ricco borghese. Non è con i parametri, né con lo spirito suscitato dall'entrata in vigore della così detta Legge Stralcio del 21 ottobre 1950 relativa alla riforma agraria votata dal Parlamento Italiano che si può guardare, dunque, a quel fenomeno di epoca normanna. Nel 1968, a distanza di sessanta anni circa dagli importanti studi di Pier Silverio Leicht¹⁸ sulla proprietà fondiaria nel Medioevo, appariva in Italia per il Saggiatore un'opera di indubbio peso scientifico di Roger Grand e Raimond Delatouche dal titolo *Storia agraria del Medioevo*. Nel quadro generale di un processo all'interno del quale forza politica e possesso fondiario finiscono per coniugarsi, nel quadro in cui la rilevanza politica

¹⁷ Cfr. P. INGUSCI, *Compendio di Storia della città di Nardò*, Nardò, Arti Grafiche Leone, 1965, p. 58. Uso, qui e altrove, questo onesto contributo di uno storico municipale, a riprova delle semplificazioni correnti in esercizi storiografici non misurati su letture formative efficienti.

¹⁸ P.S. LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medioevo*, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1979 (ristampa della prima edizione Verona 1903-1907), in particolare il capitolo su *I contratti agrari*, p. 96: il beneficio «era adoperato specialmente per il pagamento di tutta l'infinita caterva d'impiegati piccoli e grandi, di cui abbiamo visto moltiplicarsi il numero per la villicazione, cui si concedeva in cambio di stipendio un pezzo di terreno in godimento».

si originava dalla terra e dal rapporto con la terra, acquistava rilievo il ruolo della «massa dei piccoli signori che» amministrava «personalmente e, all'occorrenza, anche coltivava i suoi domini», conducendo «un'esistenza da contadini» e partecipando «a tutti i lavori dei contadini»¹⁹. Inoltre, alcune forme di contratto agrario tendevano a ricostituire, sia pur indirettamente, la libera proprietà. Uno sguardo ai patti agrari in uso nel Medioevo avrebbe consentito, anche in questo caso, una riflessione più attenta nella prospettiva sempre dei cambiamenti, dell'evoluzione delle cose nel corso degli anni, in ragione delle differenze tra Alto e Basso Medioevo, non potendosi non tener conto dei cambiamenti in atto in economia con la ripresa del mercato e della produzione di eccedenza di contro alla tendenza autarchica dell'economia curtense. È il caso, per fare un esempio, del contratto *ad pastinandum*, in forza del quale il conduttore, decorso il periodo di sette o dieci anni dalla sottoscrizione, poteva acquisire la piena proprietà di metà dell'appezzamento coltivato, in ragione, è evidente, dell'incremento di valore acquisito dall'appezzamento per la messa a frutto dello stesso ad opera del concessionario.

Lo spirito delle rivolte contadine francesi a impronta antif feudale esplose nel Trecento a seguito della crisi causata dalle spese della Guerra dei Cento anni, dagli aggravii cioè abbattutisi sulla categoria rurale a seguito della disastrosa guerra, non può essere appiattito sulle coordinate del pensiero di fine Ottocento e sviluppi di ordine politico e sociale del secolo successivo²⁰. Esse, nella piramidalità dell'organizzazione sociale,

¹⁹ R. GRAND, R. DELATOCHE, *Storia agraria del Medioevo*, Milano, Mondadori, 1968 (1ª ed. Milano, 1950) (ed. or. *L'agriculture au Moyen Age. De la fin de l'Empire Romain au 16^e siècle*, Paris, 1950), p. 95.

²⁰ Si vedano le considerazioni del Boutruche sull'interpretazione – perché di interpretazione si tratta – del feudalesimo da parte marxista. «Il feudalesimo marxista, a dire il vero, non coincide del tutto con quello della storia. Marx ed Engels [...] riducono ad una “sovrastruttura” d'importanza secondaria il vassallaggio, il feudo e lo smembramento dell'autorità pubblica. Per essi “feudalesimo” significa l'appropriazione da parte dei signori non soltanto delle terre, ma delle relative masse rurali e di una parte del loro lavoro sotto una triplice forma: *corvées*, canoni in natura, tasse in denaro. Più che il regime in se stesso, essi mettono in risalto le sue basi materiali. Da qui l'estensione del termine a epoche e a paesi che hanno conosciuto soltanto l'assoggettamento dei contadini» (R. BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo. Ordinamento curtense e clientele vassallatiche*, Bologna, Il Mulino, 1973 [ed. or. *Seigneurie et féodalité*, vol. I, *Le premier âge des liens de homme à homme*, Paris, 1959], p. 33). Anche se riguardante l'Italia centro-settentrionale, si veda L. A. KOTEL'NIKOVA, *Mondo contadino e città dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale*, Bologna, Il Mulino, 1975 (ed. or. *Ital'jenskoe krest'janstvo i gorod. v. 11-14 vv.*), Moskva, 1967).

quando i poteri sono generati proprio dalla terra, non approdano alla lotta di classe. In una società ad economia rurale e manifatturiera, infatti, articolata per ceti per cui la condizione sociale è fondata sulla situazione giuridica e non sulle differenze economiche, sfugge (e per molto tempo ancora) la differenza tra la valutazione del prodotto del lavoro e la remunerazione del lavoro. Alla stessa maniera impropri sono gli accostamenti fatti tra le feroci rappresaglie della rifeudalizzazione contro i tumulti scoppiati nel 1647 per la perdita dei benefici garantiti dalla demanialità e le pratiche dei campi di concentramento di tre secoli dopo. Non si può porre sullo stesso piano cioè Hitler e Gian Girolamo Acquaviva, fatto «precursore di tre secoli del nazismo»²¹. Si tratta di fenomeni appartenenti a contesti culturali e contingenze differenti. Le ragioni del *Mein Kampf*, infatti, non possono raffrontarsi con quelle del ristabilimento di uno *statu quo* favorito dal governo spagnolo fra Cinquecento e Seicento, ma con quelle scatenate dalla rivalsa miope delle nazioni uscite vittoriose dalla prima guerra mondiale al momento della stesura del trattato di pace di Versailles con riferimento alle riparazioni e indennità di guerra a carico della Germania. Non si tratta di dare una valutazione etica (quando l'etica erompe, confondendosi, dalla passione politica) delle cose, ma di restituire il quadro storico, che permette di capire quanto avvenuto.

Il punto di vista da cui considerare, dunque, il feudalesimo (fenomeno di lungo periodo) non è, in termini esclusivi, quello (o solo quello) della compressione delle masse rurali da parte del signore o dell'ente signorile (vale a dire le «basi materiali» del marxismo richiamate da Boutruche), ma quello «dello smembramento dell'autorità pubblica» dietro l'insorgere di poteri di fatto, che si affermano col vuoto e sul vuoto istituzionale dagli stessi provocato. Le «*corvées*, i canoni in natura, le tasse in danaro» non sono, quindi, per Boutruche, a monte, ma a valle del fenomeno, se pur la terra e il suo possesso diventano il soggetto primo della questione. Parimenti il conquistatore normanno del sec. XI (sia esso un Goffredo, un Umfredo o un Riccardo), signore come è stato immaginato dal «potere supremo»²², non coincide con il *dominus*, che esercita di fatto alcune giurisdizioni, riconosciute a posteriori al momento della concessione per essere già esistenti di fatto. Ci si trova di fronte a l'iterazione di un prototipo letterario, che non prende in considerazione

²¹ INGUSCI, *Compendio di Storia della città di Nardò*, p. 101.

²² *Ivi*, p. 60.

la specificità del fenomeno e il suo contesto, l'esercizio di fatto, cioè, di poteri e la natura di questi poteri. Si tratta di poteri che con Ruggero II (1130-1154) si dovranno mettere in relazione con il potere regio, altrimenti difficilmente compatibili con l'unità della costituzione monarchica. La prevalenza del «racconto storico», al quale si riconosce anche la «grazia letteraria», non dovrebbe essere discutibile. Le discendenze, le successioni di tipo familiare all'interno della stessa signoria, le ragioni di opportunità politica con le alleanze e i repentini cambiamenti di fronte, dicono solo in parte; sono ragioni che si esauriscono in se stesse se non rapportate al sistema strutturale costituente il contesto dagli strumenti operativi necessari per l'azione politica. Il tema delle giurisdizioni con i gradi di giurisdizione, che definiscono la figura del feudale non emerge, per lo meno nella sua rilevanza, nel capitolo dedicato alla *Feudalità* (pp. 122-133 sulle complessive 225 del volume, ivi comprese quelle dedicate alle consuetudini) da Alfonso Gallo nella sua *Aversa normanna* del 1938²³. Le vicende dei due Rainulfo, Rainulfo I Drengot, e il nipote Rainulfo II Drengot Trincanotte, il primo «home aormé de toutes vertus qui convenent à chevalier»²⁴, che ebbe dal duca Sergio IV di Napoli gran parte del territorio della Liburia e Aversa con il titolo di conte²⁵, e che successivamente fu investito nel 1038, con il rito della lancia e del gonfalone, della contea in questione dall'imperatore Corrado II il Salico (1024-1039)²⁶; il secondo, che nel 1047 fu investito dall'imperatore Enrico III (1039-1056) sempre della contea di Aversa «e così fu posto sullo stesso piano, da un punto di vista giuridico, delle altre autorità politiche del Mezzogiorno, che l'imperatore provvedeva, nel frattempo, a riconoscere»²⁷, costituiscono prova del potere costituente dell'autorità

²³ A. GALLO, *Aversa normanna*, Napoli, I.T.E.A., 1938.

²⁴ UGO FALCANDO, *La Historia o Liber de Regno Sicilie*, libro I, capitolo XXXXII, p. 53.

²⁵ *Chronica Monasterii Casinensis*, a cura di H. HOFFMANN, in *MGH, Scriptores*, tomo XXXIV, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1980, p. 275.

²⁶ AMATO DI MONTECASSINO, *Storia dei Normanni volgarizzata in antico francese*, a cura di V. DE BARTHOLOMAEIS, in *FISI*, Roma, Istituto Storico Italiano, 1935, libro II, capitolo VI, p. 64: «Et lo Impereor s'enclina à la volonté de lo Prince et, o une lance pubblica et o un gonfalon dont estoit l'arme imperial, conferma à Raynolfe la Conté d'Averse et de son territoire». Nel dicembre del 1042 in un atto di vendita dato in Gaeta compare come «dux et consul» (*Tabularium Casinense*, tomo I, *Codex Diplomaticus Caietanus*, Isola del Liri, Pisani, 1969 (ristampa anastatica dell'edizione del 1887), CLXXXVIII, p. 353.

²⁷ E. CUOZZO, *Drengot, Rainulfo, detto Trincanotte*, in *Dizionario Biografico degli*

maggiormente rilevante, l'imperatore in questo caso, nonostante precedenti interventi in tal senso da parte di autorità, come il *dux* di Napoli, a sua volta di nomina imperiale bizantina, soggette in un primo tempo all'esarca di Ravenna e poi allo stratega di Sicilia. Rilevante è l'atto del riconoscere in concessione, che contestualmente sancisce il feudo, così istituito, rinnovato al momento della successione da Ascleettino Drengot a Rainulfo Drengot Trincanotte. È quel che sarà fatto poi da Ruggero II con la monarchia.

Il feudalesimo, dunque, che dà definizione ad un fenomeno emerso dallo stesso territorio con il moltiplicarsi di questi centri di potere sorti con la violenta occupazione, irromperà in un contesto caratterizzato da uno stato di «anarchia diffusa in tutta la società»²⁸, segnato dalla frammentazione dell'unità territoriale (innegabile a partire dall'arrivo dei primi contingenti), ricomposta con lo spirito e l'intento costituente che è nelle *leges* delle *Assise* di Ariano «a maiestate nostra noviter promulgatas» valide su tutto il territorio del Regno («generaliter ab omnibus precipimus observari») ²⁹, che è nel dettato del *Catalogus Baronum*, e nella prospettiva più chiaramente costituente di Federico di Svevia (1194-1250). L'affermazione fatta nella *Const.* III 25 sulla specifica competenza e pertinenza della concessione in «Baroniam etiam sive feudum» al sovrano («quod ad concessionem munificentie nostre spectat») ³⁰ tocca

Italiani (d'ora in poi *DBI*), Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960, 41 (1992), *ad vocem*.

²⁸ BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, p. 32.

²⁹ *Le Assise di Ariano*, p. 26.

³⁰ *Die Konstitutionen Friedrichs II*, III, 25, *De nuntianda morte baronis imperatori*, p. 391: «Post mortem baronis seu militis, qui a comite vel barone alio baroniam aliquam vel feudum tenuerit, que in quaternionibus doane nostre barone inveniuntur inscriptis, defuncti mortem per comitem vel baronem, a quo predicta tenuerit, excellentie nostre volumus nuntiari et quid et quantum sit illud, quod defunctus ab ipso tenebat [...]. Baroniam etiam sive feudum, quod ad concessionem munificentie nostre spectat, si quando a nobis concedi contigerit, ut est moris, litteras nostras ad eum, a quo feudum tenetur, curabimus destinare et quod id, quod tenetur ab eo, sive sit castrum sive terra plana, ei, cui nos concessimus, debeat assignare. Recepto autem mandato nostro et nulla mora protracta comes vel baro id exqui curabit». Sull'inalienabilità del feudo, cfr. di Federico I *Sententia de feudis imperii non alienandis* (oct. 1157), a cura di L. WEILAND, in *MGH, Legum, Sectio IV, Constitutiones et Acta publica imperatorum et Legum*, vol. I, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1893, p. 136: «Novit vestre discretionis prudentia, quoniam ea, que ab imperio tenentur, iure feudali possidentur nec ea sine domini consensu ad alterius possunt transferri dominium [...] Unde quoniam hec commutatio inanis est et ipso iure irritatur, cum imperiali auctoritate cassamus». Di particolare interesse si ri-

l'aspetto peculiare della questione, quello della centralità del potere regio nella identificazione con lo "Stato" di ispirazione classica:

«condende legis ius et imperium in Romanum principem lege regia transtulere Quirites, ut ab eodem, qui commissio sibi Cesaree fortune suffragio per potentiam populis imperabat»³¹

e quello del territorio del Regno, che con la sovranità, innanzitutto, e gli uomini sottoposti, vale a dire l'insieme dei sudditi, in effetti il popolo, costituisce l'insieme dei presupposti per l'unità dello "Stato"³².

La *Const. I 3*, col richiamo al trasferimento irreversibile dell'«imperium» dal popolo (i «Quirites») al principe, dà vita al fondamento costituzionale del potere sovrano, *imperium*, coincidente col potere legislativo, *condende legis*, ascendente in Gaio (*Institutiones I, 5*): «Nec unquam dubitandum est, quin id legis uicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat». La provenienza dell'*imperium* per via ordinaria di *Lex* non è contraddetta nella sua "laicità" dal «cuncta» dipendente, nel *Proemio* delle *Constitutiones*, da un complemento di provenienza («a quo») costituito da Dio. In termini politicamente e culturalmente concilianti si riconosce il potere di Dio, quindi, perché originario, cioè *sui generis*, e perciò origine di tutto («cuncta»): «a quo cuncta suscepimus,

veste, risalendo ancora ai precedenti, l'intervento del 1136 dell'imperatore Lotario III di Supplimburgo (1133-1137) sulla questione di fondo, e cioè sulla natura della concessione su parti del pubblico, che, per questo, non può essere una alienazione. Infatti l'intervento del 1136 fu reso necessario proprio dalla confusione tra pubblico e privato, dalla tendenza a trasferire la precarietà della concessione (revocabile, e a termine con il decesso dell'utilista) nel diritto reale del demanio, che è il potere pubblico: «Imperialis benevolentie proprium iudicamus, commoda subiectionum investigare et eorum diligentia cura mederi calamitatibus, simulque publicum bonum statum ac dignitatem imperii omnibus privatis commodis preponere» (*Constitutio de feudorum distractione*, a cura di L. WEILAND, in *MGH, Legum, Sectio IV, Constitutiones et Acta Publica imperatorum et Legum*, p. 175). Il feudo, dunque, è istituito per e così rimanendo nel tempo. In età aragonese, vale a dire nel 1456, si assiste, per esempio, alla richiesta di conferma, presentata dai baroni al Magnanimo, «di tutte le concessioni feudali e allodiali», ricordando che il patrimonio feudale era costituito da «terre, giurisdizioni feudali, cespiti fiscali, uffici regi, assegnazioni sulle entrate regie, esenzioni, beni burgensatici» (E. SCARTON, F. SENATORE, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*, Napoli, Federico II University Press, 2018, p. 126).

³¹ *Die Konstitutionen Friedrichs II*, I 31, p. 185.

³² Cfr. *infra* in corrispondenza della nota n. 67.

que habemus»³³. Per questo non subordina l'imperatore. Nel *Proemium* delle *Constitutiones* si ritrovano consonanze con il *Proemio* delle *Assise* di Ariano: «a largitate divina gratia consecuta recepimus»³⁴. L'accezione con cui ricorrono i due plurali «suscepimus» e «recepimus» è senz'altro quella di un *plurale maiestatis*, che include nello stesso tempo, però, la dimensione universale dell'intervento ordinatore divino. Costruzione che non prevede, quindi (ed è questo a fornire la chiave di lettura), alcuna mediazione, perché «de manu Domini sceptrum imperii et inter alia regna regni Sicilie moderamen accepimus»³⁵, o, se si vuole, ancora: «sola divine potentie detextera [...] sublimavit» al di là degli auspici di segno contrario («preter spem hominum»³⁶). Il riferimento velatamente polemico investiva tutti gli sforzi fatti, fra gli altri, proprio da Innocenzo III tutore del giovanissimo Federico per escluderlo dalla successione. In sostanza Federico, dal punto di vista della Sede Apostolica, poteva essere o imperatore o re di Sicilia, non riunire “in persona” entrambi. La reale valenza di quel «a quo cuncta suscepimus, que habemus» era funzionale nello stesso tempo a mantenere Federico entro i confini del *Sacrum Romanum imperium*, non potendosi negare la distinzione di fondo fatta nelle Costituzioni tra l'ambito dello spirituale e quello della *ratio* dello “Stato” («in temporalibus»). Il richiamo all'ordinamento romano dello “Stato”, la centralità del quale è costituita dalla *lex* («per legem»), è il modello concretamente tenuto presente da Federico. «Hac igitur consideratione commoniti [...] nostre voluntatis propositum nuntiamus»³⁷ e dichiarato *expressis verbis* con il richiamo alla *lex regia*. Quel che segue riguarda il nucleo del progetto di uno “Stato” assolutamente centralizzato. La *Const. I, 31* fissa l'esercizio della giurisdizione ai poteri autoritativi dell'amministrazione dello “Stato”, i quali toccano in modo unilaterale la sfera giuridica del destinatario. L'attribuzione «in officio» in forza delle stesse *Constitutiones*, non incide, a sua volta, sul titolo del re, che non concede nulla che non resti comunque suo, rimanendo «origo iustitie, a quo eiusdem defensio procedebat»³⁸, vertice del «monopolio della giu-

³³ *Die Konstitutionen Friedrichs II, Proemium*, p. 147.

³⁴ *Le Assise di Ariano*, p. 22.

³⁵ *Die Konstitutionen Friedrichs II, I 31*, p. 185.

³⁶ *Ivi, Proemium*, p. 147.

³⁷ *Ivi, I 31*, p. 185.

³⁸ *Ibid.*

risdizione»³⁹ eccezion fatta, ovviamente, per le giurisdizioni feudali, che non sono esercitate «in officio». Il grande ascendente esercitato dall'autorevolezza intellettuale di Federico II, è nella felice intuizione del pensiero giuridico romano quale punto obbligato di riferimento nell'opera costituente dello svevo.

Opera di legislatore, dunque, da considerarsi nella sua unicità non riduttivamente in chiave antiguelfa come vorrebbero attardate posizioni di sapore “neoghibellino” di un recente passato.

Nel dettato delle *Assise* di Ariano si stabilisce un nesso di identità «fra giustizia e legislazione», fra sovranità e giustizia⁴⁰, così attribuita nella sua provenienza divina «Per me reges regnant et conditores legum iuxta decernunt» (*Proverbi*, 8, 15), essendo il re l'unico legislatore.

³⁹ G. VALLONE, *Interpretare il Liber Augustalis*, in «Historia et Ius» (www.historia-etius.eu), 13 (2018), 16, pp. 1-74, a p. 44. Cfr. *Die Konstitutionen Friedrichs II*, I 31, pp. 185-186: «nostris fidelibus omnibus regni predicti nostre voluntatis propositum nuntiamus, quia cordi nobis est inter ipsos sine exceptione aliqua personarum universis et singulis prompto zelo iustitiam ministrare. Ut abunde ipsius copiam per officiales nostros, quibus ipsam commisimus ministrandam, undique valeant invenire, ipsorum officialium nostrorum officia volumus esse discreta, civilibus questionibus alios et alios accusationibus criminalibus preponentes». Tramite i suoi ufficiali, dai giustizieri agli *iudices* fino ai capitani del popolo e ai baglivi, Federico amministrava la giustizia. Il tentativo di imporre suoi ufficiali nelle terre feudali non riuscì (cfr. *Const.* I, 44.: «De feudis etiam et rebus feudalibus ipsi cognoscant preter questiones de castris et baroniis et magnis feudis, que in quaternionibus doane nostre scripta sunt, que omnia singulariter cognitioni nostre curie reservamus»). Egli è effettivamente, “per costituzione” il primo, il più alto magistrato del Regno. L'*officium*, che poteva essere soggetto a revoca, assicurava, con la giustizia e la sua amministrazione pertinenti allo stesso Federico, l'unità territoriale e politica del Regno sancita nelle *Constitutiones*. La formula riguardante la delega «in officium» ricorrente nell'atto del periodo di Carlo II d'Angiò (1291) più su richiamato (cfr. *supra* nota 6) chiarisce in termini espliciti il significato della delega con la quale un organo superiore trasferisce ad organo subordinato determinate funzioni («magistri iusticiarii locumtenentis ac iudicibus magne regie curie duximus delegandam non personis in eis set officium intuentes») altro dalla concessione feudale già presente in epoca normanna con la quale al concessionario si riconosceva l'esercizio di giurisdizioni. Il re era, quindi, (ma era già nelle *Assise* di Ruggero) legislatore e magistrato.

⁴⁰ M. CARVALE, *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, in *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano 1140-1990*, a cura di O. ZECCHINO, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 3-20, a p. 5: «Giustizia e legislazione risultano, dunque, intimamente connesse nella potestà regia. Certamente nel *Proemio* delle Assise non vi è traccia della dottrina sull'*equitas* che i giuristi bolognesi andranno elaborando, né poteva esserci il più articolato discorso sul compito della *lex* di trasformare in diritto positivo l'equità, discorso che gli stessi giuristi svilupperanno in maniera compiuta solo in seguito».

Nonostante ciò, il sovrano medievale era ben consapevole della precarietà delle forze di cui poteva disporre, legate come erano alla tenuta di un vincolo di natura personale, la *fidelitas*, giurata al momento della concessione del *beneficium*. La popolazione non appare, oltretutto, concretamente coinvolta dalle vittorie o dagli insuccessi di questi sovrani. Alla morte di Tancredi di Altavilla, per esempio, non seguirono reazioni al determinato inserimento di Enrico di Svevia nella questione siciliana. È quanto avvenne anche al momento della successione dello stesso Tancredi al cugino Guglielmo II. La testimonianza del *Liber de Regno Sicilie* di Ugo Falcando⁴¹ riguarda l'opinione delle persone di dottrina non quella della popolazione. Memoria dei fatti è stata lasciata, quindi, da Falcando, «scrittore di grande eleganza stilistica», «definito quale Tacito della Sicilia», «lettore dei classici latini (soprattutto di Sallustio, di Svetonio, di Lucano: e si potrebbe pensare anche a Livio, e, forse, a Tacito), a Boezio, e «certamente» a Graziano)⁴², favorevole alla continuità dinastica degli Altavilla sul trono di Sicilia, o dal notaio Pietro da Eboli, autore del *Liber ad honorem Augusti*, schierato invece coi legittimisti, con quanti favorevoli cioè alla successione di Costanza, che poteva vantare, a differenza di Tancredi, discendenza legittima da Ruggero, e, quindi favorevoli all'«unio regni ad imperium» tramite Enrico VI di Svevia marito di Costanza di Altavilla. Gli episodi di coinvolgimento della popolazione urbana contro il potere regio, quale fu quello di Bari al tempo di Ruggero⁴³ e poi di Guglielmo I il Malo, che la rase al suolo nel 1155/1156, dicono quanto recente fosse il disegno di un'unità costituzionale e politica avviato da Ruggero, confermando le distanze tra potere regio e sudditi. Fenomeno che riguarda in genere l'istituto monarchico impiantatosi sui poteri signorili e, quindi, feudali⁴⁴.

⁴¹ B.G. SIRAGUSA, *Prefazione* a UGO FALCANDO, *La Historia o Liber de Regno Sicilie*, pp. XVIII-XIX.

⁴² G. CANTARELLA, *Falcando, Ugo*, in *DBI*, 44 (1994), *ad vocem*.

⁴³ Cfr. SIRAGUSA, *Prefazione* a UGO FALCANDO, *La Historia o Liber de Regno Sicilie*, p. XVIII: «Bari [...] che si era difesa contro Ruggero con quattrocento cavalieri e cinquantamila cittadini, non potendosi rifabbricare in poco tempo, doveva parere ancora un mucchio di rovine parecchi anni dopo».

⁴⁴ UGO FALCANDO, *La Historia o Liber de Regno Sicilie*, p. 4: «tamen id ago ut omnia bellorum discrimina militumque congressus aut quid in singulis urbibus oppidisque gestum fuerit sigillatim expediam; satis fecisse videbor proposito, si qui laude digni fuerint, eos non taceam, si maiora reum momenta breviter ac succinte transcurram, in hiis maxime que circa curiam gesta sunt occupandus».

Le *Constitutiones* riflettono in un certo modo la vicenda e la posizione di Federico, che non smette di essere l'imperatore anche quando da legislatore detta le Costituzioni del Regno di Sicilia. I Quiriti della *Const.* I 31, che traferiscono al *princeps Romanorum* il «condende legis ius et imperium»⁴⁵ sono il fondamento dichiarato, preso dal modello dell'Impero, per la costituzione del Regno di Sicilia. A partire dalla *Const.* I 1, *De hereticis et patarinis*, egli si pone, infatti, così: «Imperator Fridericus semper Augustus» e, a seguire, sempre «idem Augustus». Questo ove non bastasse il richiamo – con le considerazioni prima formulate – alla «lex regia» fatto nella stessa *Const.* I 31. Se per un verso il modello imperiale romano serviva, come si diceva, per la costruzione del Regno su base di natura «giuridica e costituzionale»⁴⁶, per altro verso si prestava ad emancipare il Regno dalla pregiudiziale posta da Innocenzo III sulla «proprietas» dello stesso per la Sede Apostolica⁴⁷, laddove per Federico era «nostre maiestatis hereditas pretiosa»⁴⁸. Sono da tener presenti probabilmente le date delle due affermazioni. Quella di Innocenzo risale alla lettera inviata ai principi di Germania nell'agosto/settembre 1199 riguardo alla quesitone della successione all'Impero; quella di Federico, fatta nel *Proemio* delle *Constitutiones*, risale alla data di queste, vale a dire al 1231, quando cioè sedeva da poco sul trono di Pietro uno dei più irriducibili avversari di Federico, vale a dire Gregorio IX (1227-1241). Successore di Gregorio IX fu Innocenzo IV (1243-1254) per il quale l'apocrifia donazione di Costantino, che avrebbe riconosciuto al papa le insegne e il diadema imperiale, la giurisdizione civile su Roma, l'Italia e l'Impero di Occidente, non fu altro che «una restituzione»⁴⁹. Non si può non osservare che il titolo vantato da Innocenzo III («quod ad ius et proprietatem apostolice sedis non est dubium pertinere») poggiava certamente su basi aleatorie rispetto a quelle di Federico, effettivo, legittimo, erede al trono siciliano di sua madre Costanza di Altavilla. Sembra significativo altresì l'inserimento dell'argomento, in *avant propos*, nel

⁴⁵ *Die Konstitutionen Friedrichs II.* cit., I, 31, p. 185.

⁴⁶ Si veda G. VALLONE, *Interpretare il Liber Augustalis*, p. 4.

⁴⁷ *Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii*, a cura di F. KEMPF, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1947 [Miscellanea Historiae Pontificiae, 12], 15, p. 41: «regnum Sicilie, quod ad ius et proprietatem apostolice sedis non est dubium pertinere».

⁴⁸ *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, *Proemium*, p. 147.

⁴⁹ M. MACCARRONE, *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, Roma, Facultas Theologica Pontificii Athenaei Lateranensis, 1952 [Lateranum, n. s., 18/1-4], p. 116.

Proemio delle *Constitutiones*, vero attacco anche all'intento politico della Sede Apostolica⁵⁰ concretizzatosi con il Guiscardo e Niccolò II (1059-1061) a Melfi nel lontano 1059. La natura politica della questione emerge *expressis verbis* dalla candidatura all'Impero di Ottone di Brunswick («Otto magis sit idoneus ad regendum imperium»)⁵¹. Si scongiurava così l'accerchiamento politico e territoriale (l'«unio regni ad imperium») della Sede Apostolica⁵² incombente con Federico, erede di Costanza d'Altavilla per il Regno, e di suo padre, Enrico VI di Svevia, per l'Impero.

Ai fini, ad ogni modo, di una comprensione chiara di quanto avvenne in questa parte d'Italia in maniera coincidente con il ruolo avuto dagli «attori» (richiamando Veyne) delle vicende, diventa rilevante la continuità, a volte anche letterale («entspricht wörtlich» come è stato detto), fra le *Assise* di Ariano e le *Constitutiones* di Federico. Il che significa che già nella prima metà del secolo XII, nel Regno normanno e poi svevo di Sicilia, il «condere legem» erigeva un confine culturale netto con le raccolte normative di matrice germanica quale quella di Rotari e successori. Tra Rotari, Ruggero e Federico intercorrono circa sei secoli, che incideranno (e non poteva essere diversamente) sulle differenze dei rispettivi modelli culturali. Il «noviter promulgatas» delle *Assise* rompe, in effetti, il legame con le antiche tradizioni di consuetudini, con riferimento particolare a quelle riguardanti la personalità della legge, lasciate sopravvivere, sia pur residualmente, purché non contraddicessero le «leges a maiestate nostra approbatas [...] generaliter ab omnibus precipimus observari». Il che significava tener conto delle diverse etnie di cui si componeva la popolazione del Regno⁵³. Ma significava anche di più, perché da Rug-

⁵⁰ Per i toni con cui si svolse all'interno dello stesso Regno il dibattito sul tema della successione al di là dei protagonisti, Costanza di Altavilla (che comportava la successione del figlio Federico II, ma pur sempre uno svevo) e Tancredi (linea certa degli Altavilla), si veda un contemporaneo degli avvenimenti, il notaio PIETRO DA EBOLI, *Liber ad honorem Augusti*, a cura di G. B. SIRAGUSA, in *FISI*, Roma, Forzani/Tipografia del Senato, 1906.

⁵¹ *Regestum Innocentii III*, 29, p. 89.

⁵² *Ivi*, 29, p. 79: «Quod non expediat ipsum imperium obitinere patet ex eo quod per hoc regnum Sicilie iniretur imperio et ex ipsa unione confunderetur ecclesia. Nam, ut cetera pericula taceamus, ipse propter dignitatem imperii nollet ecclesie de regno Sicilie fidelitatem et hominum exhibere, sicut noluit pater eius».

⁵³ Vedasi, per confronto, *Edictus Rothari*, a cura di F. BLUHME, in *MGH, Leges*, IV, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1888, 386, p. 89: «Praesentem vero dispositionis nostrae edictum [...] inquirentes et rememorantes antiquas legis patrum nostrorum quae scriptae non erant, concedimus [...]», per renderle rispondenti ai tempi: «necessarium esse prosequimus presentem corrigere legem, quae priores omnes renovet et emendet, et

gero verranno affermati due punti fondamentali: il re produttore della legge, e in, secondo luogo, la capacità di una rispondenza ai tempi di una raccolta di norme mirata all'impianto del Regno, non ferma, perciò, all'emendamento di un preesistente («asperitatem nimiam mitigantes mollia quondam moderamine exacuentes, obscura dilucidantes»)⁵⁴, tenendo nel debito conto a questo punto che è la tradizione del pensiero romano-bizantino ad esercitare la sua influenza con la «concezione della sovranità che è una chiave fondamentale per la comprensione e della normativa e della concezione statutale normanna»⁵⁵. Il «condere» di Ruggero ha, perciò, il suo *terminus a quo* nella convocazione stessa delle *Assise*. La plurietnia del Regno di Sicilia composto da Greci, Arabi, Latini, compresi i dominanti Normanni, si doveva ritrovare, si diceva, nelle *leges* di Ruggero dove il plurale si risolve nell'unicità della fonte («a maiestate nostra promulgatas»). Processo convergente sul piano costituzionale, che contribuì a dare una maggiore stabilità politica al Regno. La continuità fra Ruggero e Federico, dunque, risiede nella prospettiva costituente di una realtà politica nuova affermantesi con successo sulla cultura del *dominatus* in corsa per l'esercizio di fatto di giurisdizioni, destinato a mal sopportare l'azione unificante della sovranità territoriale della *lex* in tutto il Regno, prodotto dell'unica fonte, del re autocrate cioè alla maniera, come è stato osservato, bizantina dalla «illimitata giurisdizione» (*Ass. III, Monitio generalis*, e *Ass. IV, De rebus regalibus*). Il centralismo del modello federiciano risale, dunque, a Ruggero quando

quod deest adiciat, et quod superfluum est abscidat. In unum previdimus volumine complectendum» (*Edictus Rothari, Prologus*, pp. 1-2). Nel capitolo 386 dell'*Edictus* compare il compito di ascendenza latina del legislatore, che porta la legge in veste di proposta al voto del popolo. Quel che interessa qui rilevare è la presenza del concetto classico del «condere legem», che interviene al passaggio dalla consuetudine orale alla legge scritta. Influenza latina nel contesto germanico dell'Editto accolta da Rotari nella sua *ratio*, consapevole, come dimostra ancora il 386, del progresso rappresentato dal passaggio dalla *consuetudo* alla «lex firma est stabelis» (*Edictus Rothari*, 386, p. 90). Interessante constatare la conseguente affermazione della sovranità territoriale della legge in tutto il Regno longobardo che l'incertezza della tradizione orale della norma consuetudinaria non poteva assicurare. Nel testo di legge i due concetti sono legati da un «quatinus» non a caso in successione consequenziale: «ut sit haec lex firma est stabelis: quatinus nostris felicissimis et futuris temporibus firmiter et inviolabiliter ab omnibus nostris subiectis custodiatur» (*Edictus Rothari*, 386, p. 90).

⁵⁴ *Le Assise di Ariano, I De legum interpretatione*, p. 26.

⁵⁵ A. ROMANO, *Diritto romano e diritto longobardo nella legislazione delle Assise*, in *Alle origini del costituzionalismo europeo*, pp. 167-189, a p. 175.

con centralismo si intenda un assetto costituzionale, che si sostituisce alla confusione dei particolarismi e alla frammentazione del territorio in centri di potere insorti per autogenesi nel secolo XI. La *As. IV, De rebus regalibus*⁵⁶ di Ruggero, richiamata nella *Const. III 5.1, De prohibita alienatione feudorum et rerum feudalium*⁵⁷, rafforzate dalla *Const. III 25, De nuntianda morte baronis imperatori*⁵⁸, di Federico, sono le misure adottate dai due sovrani a distanza di circa novanta anni per la costruzione, dunque, di realtà unitarie contemporanee, guarda caso, all'affermazione delle monarchie nazionali in Europa. Come nel caso di Ruggero, il richiamo esplicito di Federico al modello classico non è una proiezione al passato, ma, al contrario, un fuga in avanti

⁵⁶ *Le Assise di Ariano, IV De rebus regalibus*, p. 28: «Scire volumus principes nostros, comites, barones universos archiepiscopos, episcopos, abbates, quicumque de regalibus nostris magnum vel modicum quid tentet, nullo modo, nullo ingenio, possit ad nostra regalia pertinentes alienare, vel vendere, vel in totum vel in partem minuere, unde iura rerum regalium minuantur, aut subvertantur sive aliquod etiam dampnum patiantur».

⁵⁷ *Die Konstitutionen Friedrichs II.I, III 5.1*, p. 369: «Constitutionem dive memorie regis Rogerii, avi nostri, super prohibita diminutione feudorum et rerum feudalium ampliantes decernimus omnes alienationes seu quoscumque contractus super feudis et rebus feudalibus minuendis aut commutandis nullam omnino firmitatem habere, nisi speciali celsitudinis nostre licentia confirmantur. [...] Arbitria etiam ex compromisso super predictis facta nulla censemus, cum de eis constitutione nostra certis personis, magistro iustitiario et iustitiariis, tantum cognitio sit delata».

⁵⁸ *Ivi*, III, 25, p. 391: «Post mortem baronis seu militis, qui a comite vel barone alio baroniam aliquam vel feudum tenuerit, que in quaternionibus doane nostre baronum inveniuntur inscriptis, defuncti mortem per comitem vel baronem, a quo predicta tenuerit, excellentie nostre volumus nuntiari et quid et quantum sit illud, quod defunctus ab ipso tenebat. [...] Baroniam etiam sive feudum, quod ad concessionem munificentie nostre spectat, si quando a nobis concedi contingerit, ut est moris, litteras nostras ad eum, a quo feudum tenetur, curabimus destinare et quod id, quod tenetur ab eo, sive sit castrum sive terra plana, ei, cui nos concessimus, debeat assignare. Recepto autem mandato nostro et nulla mora protracta comes vel baro id exequi procurabit, suscepto verumtamen aliquo, ut est moris, quod quantitatem decem unciarum auri non excedat, pro assignanda possessione terre concesse». Come è stato osservato a proposito del «rigido dirigismo» delle *Constitutiones*, nella istituzione del “feudo quaternato” compaiono due figure, quella dell’assegnazione da parte del “conte o barone”, o primo feudale, e quella della concessione da parte del re; quest’ultima obbliga sia il primo feudale che il suffeudale, in quanto il re è unico dispensatore della baronia, che può essere inquaternata, ma «non strettamente identificabile con il feudo inquaternato». Rigido centralismo che tra Duecento e Trecento subirà limitazioni con la riserva al re solo della *licentia* (contrariamente al dispositivo della *Const. III 25*), potendo il feudale procedere alla *electio* del suffeudale. Si veda, quindi, G. VALLONE, *Feudo quaternato*, in *Federiciana*, Roma, Istituto Dell’Enciclopedia Italiana, 2005, *ad vocem*.

con il recupero del concetto di “Stato” e dell’affermazione della sua centralità, passando per il superamento del modello allodiale legato al criterio del possesso esercitato dal singolo sul conquistato, con il recupero dell’«imperium per legem», vale a dire con il recupero dell’origine pubblica del potere, perché «Lex est quod populus iubet atque constituit» (Gaio, 1, 3).

Gli «abusi che via via si accumularono nello svolgersi o nel continuo degenerare del sistema con la confusione tra forza e diritto nell’esercizio del potere, con la prepotenza divenuta sempre più legge», ingenerando «nell’animo del popolo la credenza ancora esistente che dell’idea dello Stato esuli ogni principio di giustizia, che esso sia nemico dei cittadini, che sia ottimo consiglio provvedere a rendersi giustizia da se stessi»⁵⁹, sono memoria letteraria di una tradizione ferma ai dettagli con disattenzione all’insieme di una realtà inseritasi in un sistema assai complicato, sperimentato nel corso di secoli, costituito com’era sugli equilibri fra poteri, fra pubblico e privato, laddove il pubblico coincideva, ora, con l’affermazione personale. Vanno tenute presenti le ragioni storiche di questo tipo di storiografia. L’arretratezza della produzione e dell’economia agricola sino alla fine della seconda guerra mondiale andava di pari passo con il sopravvivere della cultura a sostegno della stessa. La rilevanza, tuttavia, che veniva data al *cliché* del sopruso, della sopraffazione, dell’arroganza del potere, probabilmente coerente col modo con cui si originò quel tipo di ordinamento, e l’interesse del presente ad indagare in quel passato, finirono col contribuire entrambi al successo delle aspirazioni dell’Italia ad una propria identità politica conseguita con l’ultima guerra di indipendenza (1918). Una storia che sia «visione concreta della realtà» non può prescindere (sono le considerazioni di Gioacchino Volpe poste nella prefazione alla prima edizione del 1922 a consuntivo del *Medio Evo Italiano*) dall’«insieme del nuovo ordine che maturava» sull’originario momento costituente. Le istituzioni feudali andavano viste nella loro autenticità e specificità, senza comprimerle nel confronto con la grande tradizione del pensiero classico (che pur non andrà smarrita, anzi assorbita) o peggio ancora valutarle sui parametri del pensiero contemporaneo. La «rovina della potenza romana», seconda rivoluzione diceva Giorgio Falco riprendendo Montesquieu, seguita alla prima costituita dal suo «progresso», impose la necessità di un «costituere» *ex*

⁵⁹ INGUSCI, *Compendio di Storia della città di Nardò*, pp. 61-62.

novo («usu exigente et humanis necessitatibus»). Un «constituere» che vede comparire soggetti nuovi. D'ora in poi, il popolo della *respublica*, con la scomparsa del Senato, organo legislativo per mandato a sua volta popolare («vicem populi consuli»), surrogato da un consiglio del re costituito dai *maiores* del regno («omnes episcopi, abbates, comites, centenari, vicari, et caeteri agentes nostri»), sarà diviso dall'organo di produzione della legge, il sovrano. Quel popolo, ormai, è l'insieme dei sudditi. Pur tuttavia, anche se la forza diventa alternativa al diritto, efficace rimane l'azione svolta in sede di riagggregazione, di ricomposizione sociale con il riavvio dell'economia agricola della quale danno testimonianza i contratti agrari. Economia agricola, propria di un sistema costituito dal vassallaggio, dal feudo, dallo smembramento dell'autorità pubblica, e che, quindi, non fu solo *corvées*, tasse, canoni, servitù, appropriazione di terre e di uomini, secondo l'interpretazione marxista, ma, di fatto, anche un nuovo tipo di organizzazione sociale su un nuovo tipo di ordinamento, ed anche momento di ripresa (il feudo sotto certi aspetti lo fu, come lo fu il vassallaggio, rete, sia pur nella dipendenza, di nessi sociali) con il progressivo, sia pur lento, ritorno alla produzione di eccedenza, cioè all'economia di consumo. La ripresa delle *nundinae*, cioè delle fiere, è un testimone interessante di quel che sta avvenendo all'interno di questo mondo cresciuto sulla scomposizione dell'unità romana.

Risulta abbastanza problematico immaginare, come invece è stato fatto, uno stato d'animo, o sentimento, di «sfiducia» verso lo “Stato” in assenza di una coscienza di esso, mancando la consapevolezza di costituirlo. Non si riusciva ad immaginare un modello alternativo a quello vigente. Il malcontento non riuscì mai ad andare al di là della rivolta. Si pensi, per tutti, al più che noto episodio di Michele di Lando e alla Rivolta dei Ciompi (1378) nella opulenta Firenze delle banche e dell'economia manifatturiera. Il racconto, quindi, di quel che accadde a masse di uomini ha finito col prevalere su l'attenzione al contesto e alle cause che lo produssero. È all'interno di questi nessi che si mossero quelle masse.

Nel 1949 appariva *La società feudale* di Marc Bloch riedita in lingua italiana per la Casa Editrice Einaudi nel 1965. Si tratta dell'opera più importante dello studioso e più significativa della storia della storiografia medievale.

Ancor prima, nell'Introduzione a *I re taumaturghi*, del 1924, con riedizione del 1973 in lingua italiana per la stessa Casa Editrice Einaudi, Marc Bloch poneva in termini chiari il criterio del distanziamento dalle limitanti incidenze del circoscritto orizzonte delle tradizioni. Il Bloch

faceva riferimento alle tradizioni nazionali. Infatti, l'«evoluzione delle civiltà, di cui siamo gli eredi» veniva osservato, «ci diverrà quasi chiara soltanto quando sapremo considerarla al di fuori del quadro troppo angusto delle tradizioni nazionali»⁶⁰. Nelle note introduttive di Carlo Ginzburg all'opera del Bloch circa il dovere dello storico di «risolvere i dubbi sul grado di certezza della ricerca storica in confronto a quello delle scienze della natura»⁶¹, è evidente l'adesione alle riserve del Bloch soprattutto per quel che riguardava la possibile amplificazione di certi temi e il difetto di analisi. Le suggestioni della tradizione trovano larga accoglienza soprattutto nella produzione di storiografia municipale, altra cosa dalle microstorie appartenenti ad una tendenza storiografica degli anni Settanta detta anche «microanalisi storica» in alcuni lavori di Edoardo Grendi (*L'antropologia economica*, 1972) e di Giovanni Levi (*Famiglie contadine nella Liguria del Settecento*, 1973)⁶². Ricordando le raccomandazioni di Ferdinando Ughelli, la soluzione dei dubbi sulla certezza della ricerca storica rimane affidata al quadro delle fonti disponibili, alla loro selezione e agli strumenti di lettura delle stesse.

La prepotenza, quindi, i soprusi, gli atti di forza, la sopraffazione, la sperequazione e il degrado sociale ed economico sono ambiti ben definiti, ognuno con una propria chiave di lettura; per Gioacchino Volpe sono i precedenti per una «“storia” senza epiteti, tutta risonante degli echi della vita e capace di risolvere in sé le particolari e speciali storie del diritto, dell'economia, del pensiero, della politica, ecc.». Anche nel caso del Volpe, il contesto (il *Medio Evo Italiano* reca la data, ripetiamo, del 1922) offre la chiave di lettura delle posizioni di pensiero dello studioso, riprese sotto certi aspetti dal Boutruche, che rifiutava, come ormai sappiamo, l'interpretazione, ritenuta riduttiva, del feudalesimo data dal marxismo. «Vi era», sono parole del Volpe, «fra noi, chi, frettoloso si buttava ad un materialismo storico semplicista che quasi identificava ventre e realtà. Ma altri era portato a sentire una più alta, succosa, pregnante realtà, umana e divina al tempo stesso».

⁶⁰ M. BLOCH, *I re taumaturghi. Studio sul carattere sovranaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra*, Torino, Einaudi, 1973 (ed. or. *Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre*, Paris, 1924), p. 8.

⁶¹ C. GINZBURG, *Prefazione a I re taumaturghi*, pp. XI-XIX.

⁶² Cfr. O. RAGGIO, *Microstoria e microstorie*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Politica e Storia*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2013 ([http://www.treccani.it/enciclopedia/microstoria-e-microstorie_\(altro\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/microstoria-e-microstorie_(altro)/)).

I cambiamenti, ad ogni modo, avvenuti nella fase dell'avanzata normanna nel Meridione d'Italia con un inedito modello di strutturazione del territorio a seguito del sorgere in maniera autogena di poteri via via sostituitisi ai rappresentanti «in officium» dello "Stato" bizantino, e, successivamente, portati nell'unità istituzionale e politica del Regno, divenendo, così, poteri altri rispetto a quello regio, hanno costituito, specie in ambito locale, il campo privilegiato per una tradizione cresciuta quasi su stessa, interessata spesso a tramandare una successione di fatti con i luoghi comuni delle sperequazioni sociali, degli atti di forza a scapito del diritto, della prepotenza di personaggi fregiatisi di titoli, che con una maggiore attenzione si sarebbero visti essere arbitrari, non rispondenti al tipo di giurisdizione esercitata di fatto in assenza della figura del concedente, vale a dire di una potestà maggiormente rilevante, raramente chiedendosi quali fossero questi poteri con il rispettivo ambito di intervento.

Il problema, dunque, è di metodo. Se è difficile pensare estraneità alle correnti di pensiero che animano o hanno animato il contesto dello storico, quello nel quale egli vive e si forma, meno difficile, non impossibile, appare la richiesta di una lettura penetrante dell'ordinamento istituzionale e, a seguire, sociale e politico. In riferimento al feudalesimo, fenomeno che investe un arco di secoli abbastanza ampio, la consapevolezza che si tratti di un fatto innanzitutto culturale (nel senso di modo d'essere) diventa necessaria dato il modo con cui fu introdotto nelle varie aree dell'Italia meridionale da gente d'arme. Premessa dalla quale non si può prescindere se si pensa al tipo di organizzazione del territorio sul quale si riflettono le modalità del primo approccio, che furono quelle proprie della conquista. Il senso dell'appropriazione è inerente alla conquista. Le donazioni dei *domini* normanni tra la fine del secolo XI e il primo ventennio circa del secolo XII, al di là della destinazione delle stesse, fatte senza clausola alcuna di controprestazione per il beneficiario, quindi «in proprium»⁶³, rimandano in sostanza all'allodialità vale a dire alla

⁶³ Per alcuni esempi di provenienza salentina, si veda, *Le pergamene della Curia e del Capitolo di Nardò*, a cura di M. PASTORE, Lecce, Centro di Studi Salentini, 1964, I, p. 36: «Ut in perpetuum maneat sub potestate de predicto monasterio Sancte Marie et de eius rectoris. Unde nec mihi qui supra comes neque ad heredibus nec ad nullum quempiam hominem de ista offertione nullam ibi dico reservare partes requirendum»; vedi anche XXVI, p. 93: «et qualecumque servitium mihi usi fuerint facere ut faciant vobis a modo et volo et mando, neque quidquam ad meos filios aliosque heredes et successores ex hac oblatione exstimamus ad ipsos et suos heredes spectare». Si veda ancora *Le pergamene di San Giovanni Evangelista in Lecce*, a cura di M. PASTORE, Lecce, Centro Studi Salentini,

piena disponibilità dell'oggetto della donazione. Allodio, termine di origine germanica (alod da *al* = piena, intera e *od* = proprietà), oggetto del tit. 59 della *Lex Salica, De alodis*⁶⁴, e che ritorna nel capitolare di Nimega dell'806, dove si distingue fra bene immobile tenuto in beneficio e bene tenuto a titolo di proprietà («in beneficio aut in alode»)⁶⁵, costituisce un archetipo vivo e presente, almeno sino al secolo XII, nel modo con cui queste popolazioni del nord Europa dispongono delle cose patrimoniali.

1970 [Monumenti, 1], p. 2: «similiter concedo terras ... quatenus nihil iuris vel tributum nec ego neque mei heredes a predicto queram monasterio ni tantum sororum omnium nos sola consequatur oratio. Quin etiam volo, precipio, prohibeo nonnullos meorum hominum aut hordinatorum aliquid molestie prenominate ecclesie audeat ingerere, sed libere in pace et quiete defamulari et pro nobis orare permittant, nec aliquibus causarum peculiarium tumultibus impediatur». L'unica controprestazione (se tale si può considerare) è costituita dalla richiesta di preghiere («pro nobis orare»). Cfr. G. VALLONE, *Terra, feudo, castello*, in «Studi Storici», IL/2 (2008), pp. 405-454, a p. 410: «Un ruolo di potere sarà stato indubbiamente anche dei castelli normanni, nel basso Salento, e dei loro titolari, ma se n'è persa la traccia concreta e diretta; e tuttavia per dotarsi d'un possibile riscontro, ricordo il caso, nell'alta Puglia, di "Willelmus", titolare "de castello Sancti Nicandri", che, dal suo "pretorio" (indubbiamente la casa castrale) dona ad una chiesa un'altra chiesa, senza riservarsi "nullum patrocinium nec redditum". Quel che il castellano dona è allora, in termini di potere, tutto quel che il castellano ha: diritti di natura dominicale, inclusa, naturalmente, la "giustizia dominicale"; poteri, cioè, coercitivi sui sottoposti per le prestazioni, in genere agricole, alle quali son tenuti, ma i poteri di vera e propria giurisdizione non vengono concessi, perché è dubbio che "Willelmus" ne avesse: all'atto è teste un "balivus", che non sembra istituito da lui. Quando le stesse situazioni dominicali hanno titolo diverso, come il titolo demaniale, e sono regie, la differenza si vede, e il re può concedere oltre il territorio e gli *homines* su di esso, anche il potere baiulare, e in ogni caso giurisdizioni che non sembrano coercitive; questo avviene fuori dall'area del Salento estremo, per il demanio regio di Mesagne».

⁶⁴ *Pactus Legis Salicae*, a cura di K.A. ECKHARDT, in *MGH, Leges Nationum Germanicarum*, tomo IV, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1962, LIX, p. 222-224. I sei capitoli riguardano il diritto successorio («hereditas»), vale a dire beni privati dei quali, perciò, si dispone liberamente. Il capitolo 6 specifica la natura del bene, che risulta essere la «terra Salica», vale a dire bene immobile.

⁶⁵ *Capitulum missorum Niumage datum (806 m. Martio)*, a cura di A. BORETIUS, in *MGH, Capitularia Regum Francorum*, vol. I, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1883, c. 7, p. 131: «Audivimus quod aliqui reddunt beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem, et in ipso placito dato pretio comparant ipsas res iterum sibi in alodem: quod omnino cavendum est, quia qui hoc faciunt non bene custodiunt fidem quam nobis promissa habent. Et ne forte aliqua infidelitate inveniantur; quia qui hoc faciunt, per eorum voluntatem, ad aures nostras talia opera illorum non perveniunt». Evidente la natura del beneficio derivante da concessione del sovrano in questo caso dietro vincolo di fedeltà. La contravvenzione ai vincoli caratterizzanti la concessione snaturava di fatto il beneficio, che, così, sarebbe stato goduto di fatto come allodio.

In una certa misura si tratta di una realtà nella quale sembrano scorgersi gli elementi di quella che Cinzio Violante, con riferimento ad altro periodo, definiva «pre feudale» costituente l'ambiente costituzionale e sociale nel quale si può scorgere il «localizzarsi del potere e il suo connettersi con il possesso terriero»⁶⁶.

Nel 1972 appariva l'edizione critica curata da Evelyn Jamison del *Catalogus Baronum* (1153), «preziosa reliquia», come felicemente è stato definito, riguardante l'inventario di distretti territoriali costituitisi di fatto nel sec. XI. Esso segna l'inizio del loro declino con l'affermarsi del feudo sulla originaria autogenesi dei *dominatus*. Le condizioni a volte più favorevoli offerte dall'istituto dell'immunità con l'esenzione da oneri (*munera*) o aggravii fiscali determinarono tale declino. L'edizione del *Catalogus Baronum*, le edizioni di fonti apparse in raccolte come il *Codex Diplomaticus Regni Sicilie*, l'edizione di fonti come le *Assise di Ariano* (1984) o le *Constitutiones* di Federico II (1996), del *Codex Diplomaticus Cavensis*, del *Codice Diplomatico Virginiano*, o del *Codice Diplomatico Normanno di Aversa* (prima edizione 1927, riedito 1990), o ancora il *Syllabus graecarum membranarum* del Trinchera (1865), le Collezioni delle Società di Storia Patria, insieme con l'edizione di *Libri Rossi*, di materiale documentario proveniente dai vari archivi locali (diocesani, di enti religiosi) insieme con l'edizione di fonti narrative come, per fare l'esempio per antonomasia, l'*Ystoire de li Normant* di Amato di Montecassino edita nel 1935 da Vincenzo de Bartholomaeis, il *Liber de Regno Sicilie* dello Pseudofalcardo, o il *Liber ad honorem Augusti* di Pietro da Eboli, costituiscono un notevole corpus per l'impianto *ex novo* di quella che comunemente si definisce società feudale del Regno di Sicilia. L'esigenza dei riscontri documentari attendibili per accertare la validità di quanto tradito da una ricca produzione di cronache locali, a volte oltretutto molto tarde, non ha impedito, comunque, di pubblicare «notizie non del tutto prive di interesse» col risultato di doversi fermare a «quel che si trova nei libri» come doveva ammettere un autore, il De Lina, tra fine Ottocento / inizi Novecento in due contributi sul castello di Lecce apparsi in due numeri della Rivista Storica Salentina del 1903. La prospettiva rimaneva necessariamente limitata al vissuto del quotidiano o agli interventi di ristrutturazione di portata pressoché radicale a partire

⁶⁶ C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il Secolo di Ferro. Mito e Realtà del secolo X*, Spoleto, CISAM, 1991 [Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 38], tomo I, pp. 329-386, a p. 340.

dal Cinquecento, rimanendo in ombra, invece, il ruolo di centro di potere, «e in particolare» di «quel primo e più evidente tra i poteri che è la giurisdizione»⁶⁷. Non meraviglia, di conseguenza, l'incertezza che suscita quell'«interesse» per notizie delle quali (come ammesso del resto) non si è potuta verificare l'attendibilità. Parimenti evidente la forzatura di prospettiva proveniente da altra fonte secondo la quale dell'idea dello Stato esuli ogni principio di giustizia.

Cinzio Violante, con riferimento agli studi di Giovanni Tabacco sulla distinzione tra «regime signorile e regime feudale», rinviava al modo con cui erano pervenuti i «beni fiscali (corti regie e castelli, o perfino quote parti di essi) e i relativi diritti pubblici», i quali «poterono essere trasferiti a titolo privatistico, con formali atti notarili, da privati e da chiese ad altri privati e ad altre chiese»⁶⁸. I *dominatus* normanni sorgono, come già detto, per spontanea iniziativa dei conquistatori, nel senso che non sono fase di evoluzione di un precedente, dal momento che al loro arrivo posseggono in effetti solo armi e determinata volontà di dominio. I poteri locali, non ancora feudali, avranno una base vassallatico-beneficiaria con la monarchia. Il passaggio è rappresentato dal senso delle *Assise* di Ariano (1140), che non a caso precedono il *Catalogus Baronum* (1153 e 1168), il cui significato profondo è costituito dalla riduzione della pluralità all'unità del disegno statuale di Ruggero. Sovranità, quindi, come presupposto di un potere statale unitario su territorio e uomini⁶⁹. In uno «Stato», come la monarchia normanna e poi quella sveva, generato dalla destrutturazione dell'organizzazione territoriale preesistente, a trasmissione ereditaria come i dominati evoluti nell'istituto del feudo col riconoscimento regio, in uno «Stato» non staccato nella sua potestà maggiormente rilevante dagli *homines*, non poggiato, come in età moderna, su basi giusnaturalistiche, e, perciò, non definito come «persona giuridica», si possono individuare segni di malcontento più che di sfidu-

⁶⁷ VALLONE, *Terra, feudo, castello*, pp. 405-454, a p. 409.

⁶⁸ VIOLANTE, *La signoria rurale*, p. 335.

⁶⁹ Per l'età moderna si veda O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. SCHIERA, Milano, Vita e Pensiero, 1999 (ed. or. *Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte*, Göttingen, 1956), pp. 174-175. Si rinvia ancora a ID., *Terra e potere. Strutture prestatuali e premoderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, a cura di P. SCHIERA, Milano, Giuffrè, 1983 (ed. or. *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Darmstadt, 1970); si veda anche ID., *Vita nobiliare e cultura europea*, con *Introduzione* di E. SESTAN, Bologna, Il Mulino, 1972 (ed. or. *Adeliges Landleben und europäischer Geist*, Salzburg, 1949)

cia; questa va al di là del malessere, giungendo alla mozione o alla aperta manifestazione di dissenso. Nel momento in cui cioè il sovrano non è ancora un “organo dello Stato”, e la sua investitura è legata alla consacrazione e all'*unctio*, preminente anche rispetto all'*electio* e all'*acclamatio*, la subordinazione del potere legislativo al rispetto dei diritti soggettivi costituzionalmente riconosciuti resta rimandata nel tempo.

Nella monarchia medievale è il re che produce le norme giuridiche, non lo “Stato” (che con esso coincide) attraverso gli organi di produzione del diritto. Mancando una distinzione di poteri non si può pensare un limite e un controllo del potere statale, con riferimento alla funzione politico-giuridica, attraverso norme giuridiche generali ed astratte. È significativo che ancora in una miniatura del manoscritto della Cronaca di Saint Denis risalente al sec. XIV venga ritratto Clodoveo, primo re dei Franchi, nell'atto di dettare il testo della Legge Salica.

Il nuovo assetto che viene assumendo il territorio in età normanna con il *dominatus* intersecantesi nella compilazione dei documenti con il *comitatus* diventa nella ricca letteratura dei vari “Compendi di storia della città” (e non solo), nella ricca produzione di contributi apparsi in riviste soprattutto di ambito locale fra Otto e Novecento, pretesto per rintracciare la data più antica di una contea, spesso, invece, *dominatus*⁷⁰,

⁷⁰ G. GUERRIERI, *I conti normanni di Lecce nel sec. XII*, in «Archivio Storico delle Province Napoletane», XXV (1900), pp. 195-217. Tipo di interpretazione che giunge sino ad autori dei primi del Novecento, come Pietro Palumbo, e a studiosi della fine dello stesso secolo. Comunque, nel richiamato contributo del Guerrieri, apparso nell'Archivio Storico delle Province Napoletane col titolo, appunto, *I conti normanni di Lecce, dominus di Lecce*, e all'epoca (anni Trenta del sec. XII) anche di Montescaglioso, era Accardo II, che nei documenti si costituisce come *dominus*. Lecce è detta invece dal Guerrieri già contea laddove per la sua elevazione legale avvenuta su decisione di Guglielmo I (1154-1166), si dovrà attendere sino al 1161. Il *dominatus* di fatto di Montescaglioso fu riconosciuto, con la conseguente elevazione a contea, nel 1150. Il Guerrieri affermava, inoltre, che «Il documento più antico riguardante la contea» leccese era una «concessione fatta nel 1082 da Goffredo conte di Lecce all'abate Pietro della SS. Trinità di Cava» (*Ivi*, p. 195). L'importanza di questo diploma risiedeva, quindi, per il Guerrieri, nel determinare la data più antica della fondazione della contea di Lecce (cfr. *Id.*, *Un diploma del primo Goffredo I° conte di Lecce. Monografia con Documenti inediti*, Lecce, Tipografia Editrice Salentina, 1895, pp. 3-17). Oltre al richiamo, poi, nella *intitulatio* a Roberto il Guiscardo «gloriosissimus dux», quale *potestas* (al momento) maggiormente rilevante, oltre alla menzione dei presenti alla stesura dell'atto e oltre alle sottoscrizioni di Ruggero Borsa, figlio del Guiscardo, di Riccardo di Mottola, e dello stesso Goffredo, tutti fregiati del titolo di «comes», non compaiono (così come nell'edizione) note di cancelleria. Inoltre nell'atto con cui nel 1134 Anacleto II pone sotto la diretta protezione della Sede Apo-

svelando le vere motivazioni dello storico, cioè il prestigio civico. Nel 1195, con atto dato in Palermo, Costanza di Altavilla, imperatrice e regina di Sicilia, confermava una donazione fatta al vescovo di Lecce nel 1115 da Goffredo II (1091/92 circa-1120 circa) per opere di rispristino alla fabbrica del Duomo. Il Goffredo in questione, signore di Lecce e di Montescaglioso, apparteneva alla famiglia che per via femminile dette i natali a Tancredi, conte di Lecce e poi re di Sicilia. Nel documento attribuito a Goffredo, giunto in copie assai tarde (1566 e 1786)⁷¹, Goffredo si costituisce «gratia Dei Licii Hostuni comes». Costanza, insieme a quelle di Goffredo, conferma le donazioni fatte da Accardo II (1120 circa-1137), figlio di Goffredo II. Accardo II, a differenza del padre è detto «dominator»; così compare anche nei pochi documenti pervenuti conservati presso l'Archivio del Monastero di San Giovanni Evangelista di Lecce⁷². Le due realtà, Lecce e Montescaglioso, rispondono a tempi e, quindi, a circostanze, differenti; al di là dell'arbitrarietà nell'uso di questi titoli, esse rimandano comunque ad un *dominatus*. È evidente che nella conferma regia, di ottanta anni successiva, l'atto di riferimento doveva essere richiamato in maniera fedele nonostante l'arbitrarietà di una contea inesistente all'epoca della redazione dello stesso atto. Si trattava tuttavia di una realtà di fatto, che solo l'autorità maggiormente rilevante, non ancora costituita, poteva legittimare, riconoscendola, con atto dichiarativo. E, in effetti, Costanza legittima l'atto di Goffredo e

stolica il Monastero di San Giovanni Evangelista di Lecce, si fa riferimento ad Accardo, fratello della abbadessa, col titolo di barone («baro»), figura quest'ultima investita, come più su accennato, di *regalia*, diritti cioè del sovrano, che dallo stesso potevano essere concessi. Nell'ordine gerarchico fissato da Ruggero nelle *Assise* di Ariano, il barone è menzionato immediatamente dopo il conte. L'atto di Anacleto II è emesso nel 1134 a monarchia già costituita, senza però che i termini della questione cambino, dal momento che, come qui sopra richiamato, Montescaglioso è innalzata a contea nel 1150, Lecce, nel 1161. Infatti nell'altro atto pervenuto, datato marzo 1137, Accardo si costituisce ancora come «dominator civitatis Licii» (*Le pergamene di San Giovanni Evangelista in Lecce*, IV, p. 10). Alessandro III, invece, nel 1178, all'indirizzo di Tancredi, userà il titolo di conte (GUERRIERI, *I conti normanni di Lecce*, V, pp. 211-213).

⁷¹ Per le notizie su questo documento, si veda G. VALLONE, *Lecce normanna e quattro documenti della sua storia medievale*: il saggio, del 1994, si legge ora in Id., *L'età orsiniana*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo/Centro di Studi Orsiniani, Roma, 2022 [Studi, 3], pp. 1-17. Nel saggio è data, insieme a quella di altri tre, l'edizione del documento in questione.

⁷² *Le pergamene di San Giovanni Evangelista in Lecce*, p. 1 e p. 3; IV (a. 1137), p. 10 e 11.

quelli di suo figlio Accardo. Quel che interessa però è l'affermazione dei due titoli, *comes* e *dominus*, diversi non solo dal punto di vista lessicale, ma perché riguardanti cose differenti sul piano dell'esercizio di certe giurisdizioni generate (col *dominatus*) dal territorio. Che il *Catalogus Baronum* chiuda in questo contesto l'età «prefeudale» sembra si possa affermare, in quanto atto della monarchia normanna, la quale riconosce e istituzionalizza, si diceva, il già esistente, che così diventa "feudo". Al momento della redazione del *Catalogus*, nel 1153, disposta da Ruggero II, primo re di Sicilia dal 1130 al 1154, Goffredo III, figlio di Accardo II, è già conte di Montescaglioso, perché eretta questa a contea nel 1150. Agli ufficiali regi incaricati del "censimento" dei feudi Goffredo III fa riferimento a Lecce come «terra» già del suo «demanium», ma ormai feudo all'epoca della revisione del *Catalogus* (1168) se Tancredi, che compare come conte, aveva ricevuto l'investitura nel 1161.

«De Terra Comitatus Tancredi filii domini Ducis Rogerii que fuit Comitatus Goffridi
 Montis Caveosi sicut dixit idem Comes Goffridus demanium suum de Licio est
 feudum decem militum, et de Carvinea feudum trium militum, et de Ostuno
 septem militum»⁷³.

Ganshof in *Qu'est-ce que la féodalité* (1968), apparso in lingua italiana nel 1982, poneva fortemente l'accento sul rapporto giuridico tra il beneficio (oggetto della concessione), il giuramento di fedeltà e il *servitium* (vero nodo della questione) da prestare al concedente da parte del *vassus* (concessionario) in ragione di quel beneficio. L'ambito preso in considerazione è, in questo caso, quello dell'età carolingia, con un concedente figura maggiormente rilevante, che è l'imperatore⁷⁴. Le differenze non riguardano solo il contesto, ivi comprese le distanze cronologiche, ma soprattutto i processi che portarono all'impiantarsi in area carolingia del sistema vassallatico-beneficiario basato sulla concessione, giuramento di fedeltà, beneficio, servizio militare proporzionale alla consistenza del territorio con gli *homines*. In Italia, con i Normanni, l'insorgere del *do-*

⁷³ *Catalogus Baronum*, a cura di E. JAMISON, in *FISI*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1972, p. 28.

⁷⁴ F.L. GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo*, Torino, Einaudi, 1982 (ed. or. *Qu'est-ce que la féodalité*, Bruxelles, 1968), pp. 45-48.

minatus ha il suo soggetto, come accennato, nel *dominus*, nella persona dell'ex cavaliere (il *miles* dei documenti) cioè, che si è appropriato di un territorio conquistandolo, ragion per cui il *dominatus* non è, ancora, il *beneficium*. Lo diventerà quando ci sarà un concedente e un beneficiario. È assente quindi la natura pattizia che richiede queste due figure, le quali sono reciprocamente impegnate nel *beneficium* (vale a dire nella cosa concessa) mediante il giuramento e la prestazione militare, *servitium*.

In un volume abbastanza recente sulla storia di Copertino (Prov. di Lecce) del 2013 viene ripreso un contributo di Giuseppe Coniglio apparso nel 1976 nella Rivista «Brundusii Res» (VIII, pp. 111-121) su *Goffredo conte normanno*, costituente in sostanza l'Introduzione al volume delle *Pergamene di Conversano* edito dallo stesso Coniglio nel 1975⁷⁵. Si tratta di un altro Goffredo, signore, anche questo, e poi conte, di Conversano, una delle prime contee, creata nel 1133, tre anni dopo cioè l'incoronazione di Ruggero II. Lo studioso richiama l'attenzione proprio sull'arbitrarietà e, quindi, sull'illegittimità del titolo comitale di cui Goffredo si fregiava, «la» cui «posizione potremmo paragonare», era ancora osservato, «a quella di Roberto il Guiscardo, che in Puglia tendeva ad esercitare di fatto i poteri propri di un catapano, che nessuno gli aveva conferito», almeno sino all'accordo di Melfi (1059), «valendosi della sua preminenza militare»⁷⁶. Ma il Guiscardo, si potrebbe osservare, poteva vantare, a partire almeno dal 1059, un'investitura da parte del papa, Nicolò II (1059-1061). La soluzione adottata dal Guiscardo è indice della consapevolezza di quanto fosse precario il *dominium* conquistato, perché di provenienza pari a quelle dei suoi connazionali, «manu militari» cioè, e così rimasto sino alla costituzione della monarchia. L'investitura da parte del papa, l'autorità maggiormente rilevante al momento, legislatore e giudice nello stesso tempo, detentore, perciò, della *plenitudo potestatis*, che veniva arricchita della *regalità* di Cristo, per cui, più tardi, con Innocenzo III, verrà a stabilirsi «una corrispondenza fra il fatto della donazione» di Costantino «e le prerogative proprie del papa» – vale a dire «la potestà regale, ricevuta da Costantino», che rendeva «il papa

⁷⁵ G. CONIGLIO, *Introduzione a Le pergamene di Conversano (901-1265) I*, a cura di G. CONIGLIO, in *Codice Diplomatico Pugliese*, vol. XX, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1975, pp. V-LX.

⁷⁶ ID., *Goffredo conte normanno*, in *Copertino: storia e cultura dalle origini al Settecento*, a cura di M. GRECO, Manduria, Edizioni del Grifo, 2013, pp. 213-218, a p. 215.

“veramente” (*quidem*) vicario di Cristo che fu re e sacerdote» –, si prestava ad essere l’escamotage forse unico, ma senza dubbio ottimale, del problema. Una ascendenza longobarda dei titoli di questi domini, come nel caso prima richiamato di Goffredo di Conversano, sarebbe stata compatibile verso la fine del secolo XI con l’affermazione politica del Guiscardo ormai *dux Apulie*?⁷⁷ Il Guiscardo muore nel 1085. Rimane certa, ad ogni modo, l’epoca della costituzione a contea dei vari *dominatus*, quella cioè della monarchia per l’effettiva esistenza della *potestas* maggiormente rilevante, il re, con i poteri inerenti. Quella della monarchia sarebbe stata allora un’operazione di razionalizzazione dell’esistente, la quale con il *Catalogus Baronum* giunge alla sua definizione? Lo fu nella sostanza, conferendo il re, vale a dire Ruggero di Altavilla, agli antichi *dominatus*, che così venivano riconosciuti, assetto normativo. Si venivano applicando sul territorio quei requisiti che portarono all’identificazione dell’unità costituzionale e politica nella sovranità del re con la territorialità della *lex* (As. I), che fa diventare territorio il territorio del Regno, l’insieme dei sudditi il popolo del Regno, con l’amministrazione della giustizia, con il potere di concessione delle giurisdizioni inerente l’istituzione del feudo.

Nel 1954 per la Casa Editrice Giuffrè veniva dato alle stampe il *Medio Evo del diritto* dell’illustre storico del diritto italiano Francesco Calasso. Nello stesso anno la Casa Editrice Laterza pubblicava i quattro volumi dei fratelli Carlyle su *Il pensiero politico medievale*; nel 2006 veniva dato alle stampe sempre per la stessa Casa Editrice barese il volume di Paolo

⁷⁷ L’edizione di Amato di Montecassino, curata dal De Bartholomaeis, rappresenta una guida sicura circa i modi espediti dai Normanni prima della monarchia per dare un assetto alle conquiste fatte con la creazione di un conte nella persona di Guglielmo Braccio di Ferro «il», cioè «li Normant [...] firent lor conte Guillerme, fil de Tancrede [...] Et quant li Normant orent ensi fait et ordoné lor conte, il lo mistrent à se devant, et s’en alerent à la cort Guaymarie, prince de Salerne» (AMATO DI MONTECASSINO, *Storia dei Normanni*, I, II, c. XXVIII, pp. 93-94). Guaimario avrebbe dato sua sorella (o nipote se figlia del fratello Guido, duca di Sorrento) Sikelgaita in sposa a Guglielmo, intravedendo la possibilità di estendere in tal maniera i propri domini alla Puglia. In un atto di donazione del 1043, nella *intitulatio*, Guaimario compare al quinto anno del principato di Capua, al quarto anno del ducato di Amalfi e di Sorrento e al primo anno del ducato di Puglia e di Calabria. Il documento è nel vol. VI del *Codex Diplomaticus Cavensis* edito nel 1884 (*Codex Diplomaticus Cavensis*, a cura di M. MORCALDI O. S. B., M. SCHIANI, S. DE STEPHANO O. S. B., Milano-Napoli-Pisa, Heopli, 1884, MXVI, p. 225. Cfr. GALLO, *Aversa normanna*, p. 20: «La sovranità di Guaimario sulla Puglia, che dovette essere solo teorica, trovasi ancora ricordata nella intitolazione dei diplomi del 1043».

Grossi su *L'ordine giuridico medievale*. Non si tratta di studi isolati nel tempo, ma di studi, che permettono ancora oggi, nel senso di fondo che li lega, e cioè il “condere ius”, di recuperare la storicità dell'accadere dalla atemporalità categoriale del concetto stesso di diritto. È così che (l'affermazione è di Boutruche) «storici e giuristi hanno sviluppato lo studio scientifico del feudalesimo»⁷⁸, troncando qualsiasi legame con metodologie limitate negli strumenti e nelle prospettive, oltre che con quelle tributarie della tradizione, delle antiquarie locali.

Su questa linea si è collocato anche Sandro Carocci, che ad un suo contributo del 2009 dava per titolo *Giustizia signorile e potere regio*, mettendo in luce uno degli aspetti peculiari della questione riguardante, come egli riconosce, «una corretta valutazione del rapporto tra la monarchia e la grande nobiltà in Italia meridionale durante l'età normanna». Veniva osservato, quindi, «la legislazione di Ruggero II e dei suoi successori stabilisce diritti di alta giustizia solo al re e ai suoi rappresentanti e tace sulle eventuali prerogative dei conti»⁷⁹. Fuorviante, quindi, un «potere supremo»⁸⁰ attribuito, come è stato fatto, ai *domini* accettati per parecchio tempo come *comites se*, come afferma Carocci, «tutti i signori giudicavano in campo civile», mentre «nella giurisdizione penale i baroni e i *domini castr* sarebbero stati subordinati ai giustizieri, poiché avrebbero avuto la facoltà di giudicare i reati di minor conto [...]» e «i crimini punibili con multe o pene corporali»⁸¹. «Viceversa i poteri dei conti sarebbero stati alternativi a quelli dei giustizieri»⁸². Quel che era avvenuto prima (prima cioè del 1130, anno della acclamazione di Ruggero II) rientra nell'esercizio di fatto di certi poteri, compresa la scelta di collaboratori come il *vicecomes* o il *notarius curialis* ecc.

Numerosi documenti riguardano, come più sopra richiamato, donazioni spontanee («in proprium») col divieto categorico, perciò, fatto agli eredi di ricevere in cambio prestazioni. «In proprio», dalla locuzione *pro privo* rimanda a “privato”, vale a dire a diritto reale, che riguarda la facoltà di godere e di disporre pienamente ed esclusivamente del proprio.

⁷⁸ BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, p. 32.

⁷⁹ S. CAROCCI, *Giustizia signorile e potere regio nel Regno normanno*, in *Puer Apulie. Mélanges offerts à Jean Marie Martin*, a cura di E. CUOZZO, V. DÉROCHE, A. PETERS-CUSTOT et V. PRIGENT, Paris, Centre de recherche d'Histoire et Civilisation de Bysance, 2009, pp. 481-495, a p. 487.

⁸⁰ INGUSCI, *Compendio di Storia della città*, p. 60.

⁸¹ CAROCCI, *Giustizia signorile e potere regio*, p. 486.

⁸² *Ibid.*

Goffredo di Conversano, come gli altri, è stato detto essere «detentore di *regalia*»⁸³; esigeva il *plateaticum*⁸⁴ o il glandatico, o concedeva l'*affida*⁸⁵. Se, però, i *regalia* erano diritti pertinenti al sovrano, «espressione della sua sovranità in campo giurisdizionale e amministrativo», che potevano, per suo atto, essere concessi ad altri, quale era l'autorità, al momento (secolo XI), «maggiormente rilevante» soggetto della concessione nell'ultimo ventennio del secolo XI? *Regalia*, allora, va inteso nel senso di diritti esercitati di fatto in termini coerenti alla configurazione del *dominatus* (sec. XI-primi trentennio secolo XII). Tali, perciò, vale a dire effettivamente *regalia*, potranno essere detti con la monarchia, ovvero a partire dal 1130. *L'As. IV* (1142) di Ruggero è dedicata a tale argomento, vale a dire al *De rebus regalibus*, affermandosi l'inalienabilità, l'integrità di quanto *regalia iura*. È significativo poi che a quattro anni dalla morte di Ruggero II, vale a dire nel 1158, Federico I di Svevia a Roncaglia abbia proceduto alla *Definitio regalium*, con l'elenco questa volta degli *iura* riservati alla giurisdizione del sovrano («regalia sunt hec: arrimannie, vie pubbliche, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia que vulgo dicuntur tholonea, monete ...navium prestationes ... palatia in civitatibus consuctis ...»). Queste due costituzioni, quella di Ruggero e quella di Federico, insieme con l'*Edictum de beneficiis Regni Italici* dello stesso imperatore, rivelando sostanzialmente la necessità di un intervento di tipo costituzionale in grado di dare una norma, sia pur riconoscendo quanto avvenuto sul territorio con la conquista, alle figure sorte con i *dominatus*, ne denunciano la precarietà e il punto di esaurimento raggiunto con la compilazione del *Catalogus Baronum*. Il Guiscardo non era Ruggero, era titolare anch'egli di una concessione fatta dal papa. Nel 1059, a Melfi, egli si dichiara: «ego Robertus Dei gratia et Sancti Petri dux Apulie et Calabrie et, utroque subveniente, futurus Sicilie» e «adiutor»⁸⁶ della Chiesa. A rivestirsi di maggior rilievo

⁸³ CONIGLIO, *Introduzione*, p. XXXII.

⁸⁴ *Le pergamene di Conversano*, n. 45 (a. 1081), pp. 104-105.

⁸⁵ *Ivi*, 59 (1098), p.138: «similiter ei», al Monastero di San Benedetto di Conversano, «concedimus licentiam affidandi homines in ipso monasterio vel in suis locis [subiectis] undecumque poterit preter terre nostre homines et ipsi affidati ita in potestate ipsius monasterii persistent sicut nostri homines in nostro permanent iure».

⁸⁶ *Recueil des Actes de Ducs Normands d'Italie (1046-1127)*, vol. I, *Les Premiers Ducs (1046-1087)*, a cura di L.-R MÈNAGER, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1981 [Documenti e monografie, 45], p. 31: «Sancte romane ecclesie ubique adiutor ero ad tenendum et ad acquirendum regalias sancti Petri eiusque possessiones pro meo posse

è l'esplicita dichiarazione della concessione dell'investitura: «et tibi», al papa cioè «certa fide et hanc fidelitatem observabo tuis successoribus ad honorem Sancti Petri ordinatis, qui mihi firmaverint investituram a te mihi concessam»⁸⁷. Il Guiscardo era ad ogni modo l'autorità maggiore fra tutti i capi normanni, che gli si erano uniti nella campagna d'Italia, ma non l'"autorità maggiormente rilevante" così come costituita nell'As. III, *Monitio generalis* («cuius potestati atque regimini», di Ruggero, cioè del re, «divina dispositio, tam prelatos subdidit quam subiectos») e nell'As. IV, *De rebus regalibus*.

Il Guiscardo nel luglio del 1067 è a Troia col titolo di «comes et dux Italie, Calabrie et Sicilie» «simul cum magnatibus Normannis atque Langobardis, archiepiscopi et coepiscopi et abbatibus cum nostris iudicibus et cum aliis bonis hominibus»⁸⁸, alla presenza dei quali vengono ascoltate e accolte le proteste del rettore del Monastero di San Pietro di Torre Maggiore riguardanti gli abusi perpetrati ai possedimenti del

contra omnes homines»; e p. 32: «ad fidelitatem sancte ecclesie romane». L'uso del termine *regalia* da parte del Guiscardo non è improprio, perché, in periodo premonarchico, è fatto oggetto nel 1059 di concessione da Niccolò II per il quale il Mezzogiorno d'Italia rientrava nella *traditio* al papa del regno di Occidente insieme con la città di Roma in base alla presunta Donazione di Costantino. Quindi, le «regalias sancti Petri eiusque possessiones» rappresentano, in sostanza, la territorialità legata al *dominium* del papa. Tenendo conto dell'inesistenza della donazione costantiniana, già all'epoca al papa era riconosciuta la vicarialità di Cristo, e, quindi la sua regalità, «rex et sacerdos secundum ordinem Melchisedech». Si veda di Pier Damiani (1004-1072) la lettera inviata proprio a Niccolò II (1059-1061): «Tu autem, domine mi, venerabilis papa, qui Christi vice fungeris, qui summo pastori in apostolica dignitate succedis» (*De celibatu sacerdotum*, in *Patrologia Latina*, vol. CXLV, *S. Petri Damiani opera omnia*, a cura. C. CAJETANI, Paris, Migne, 1853, tomo II, col. 386). In un'altra lettera, indirizzata, questa volta da Innocenzo III al vescovo di Fermo per la festa di S. Silvestro, nell'affermata distinzione della «pontificalis auctoritas» e della «imperialis potestas» – «diversae sint dignitates, et officia regni et sacerdotii sint distincta» – viene richiamata la regalità di Cristo, del quale il papa «illius agit vices in terris, qui est rex regum in terris et Dominus dominantium, sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech, non solum in spiritualibus habet summam, verum etiam in temporalibus magnam ab ipso Dominio potestatem» (*Innocentii III papae Regestorum sive Epistularum*, in *Patrologia Latina*, vol. CCXV, *Innocentii III opera omnia*, a cura di J. P. MIGNÉ, Paris, Migne, 1855, n. 190, col. 767).

⁸⁷ *Recueil des Actes de Ducs Normands*, vol. I, p. 32.

⁸⁸ *Ivi*, p. 77. Tancredi, ormai sul trono di Sicilia, con atto del gennaio 1192 dato in Barletta, conferma l'atto del 1067 dato a Troia dal Guiscardo (*Tancredi et Willelmi III Regum Diplomata*, a cura di H. ZIELINSKI, in *Codex Diplomaticus Regni Siciliae*, Serie I, *Diplomata regum et principum e gente Normannorum*, tomo V, Köln-Wien, Böhlau, 1982, n. 23, pp. 54-56.

Monastero dai “conti” e dai magnati locali, oltre che dai confinanti. L’esito è costituito da una «cartula concessionis» (così rilasciata dallo stesso Guiscardo, nelle sottoscrizioni richiamata come «privilegium»)⁸⁹. A proposito di Ruggero è stato rilevato il significato dallo stesso assegnato, insieme con i «suoi consiglieri», «alla potestà legislativa del monarca», la quale «appare intimamente legata alla tutela del diritto vigente», costituendo «parte integrante dell’attività legislativa del sovrano; una parte decisamente rilevante, perché la perfeziona, ma che non presenta un’individualità propria e separata rispetto a quella»⁹⁰. Del Guiscardo non si conosce una raccolta organica di norme.

Come conciliare, quindi, che Goffredo era «amministratore e giudice, in quanto conte»⁹¹, con l’ammissione, nello stesso tempo, della estrema disinvoltura con cui «si proclama conte di una contea inesistente» – in assenza, si deve aggiungere, dell’autorità concedente, che si avrà con la monarchia – anche se «solo grazie a questo suo arbitrio Conversano diventerà contea e alla fine del secolo seguente si avranno i conti di Conversano, investiti con tutti i crismi della legalità»? E che «Goffredo invece è soltanto un abile ed ambizioso capo normanno, che si avvale di una situazione fluida e incerta e si arroga un’autorità amministrativa e giudiziaria che nessuno gli ha affidato»?⁹² E questo sino alla costituzione della monarchia, che riconoscerà Conversano contea nel 1133. Destituita di fondamento anche l’ipotesi di un’origine longobarda da Guaimario di Salerno del titolo vantato⁹³. Né si può ascrivere a suo merito la elevazione di Conversano a contea (se non nell’aver posto le premesse), rientrata, come ormai sappiamo, nel programma di costituzione del Regno sull’unità del territorio, sull’unità di tutti i sudditi, sulla sovranità della *lex* («generaliter ab omnibus precipimus observari»),

⁸⁹ *Ivi*, p. 78.

⁹⁰ CARVALE, *Giustizia e legislazione*, p. 5.

⁹¹ CONIGLIO, *Introduzione*, p. XXXII.

⁹² CONIGLIO, *Goffredo conte di Conversano*, p. 215. Cfr. J.M. MARTIN, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Roma, École Française de Rome, 1993, p. 779; B. VETERE, *Lecce nel XII secolo*, in *Il Tempio di Tancredi. Il monastero dei Santi Niccolò e Cataldo in Lecce*, a cura di B. PELLEGRINO, B. VETERE, Milano, Editore Amilcare Pizzi, 1996, pp. 17-27, a p. 17 e nota 4.

⁹³ CONIGLIO, *Goffredo conte di Conversano*, p. 215: «Goffredo vantava un titolo comitale che faceva risalire a Guaimario», principe di Salerno, cioè ad «un signore estraneo alla Puglia [...] per cui in realtà egli venne ad esercitare un potere di fatto non di diritto».

sull'autorità del re, nel quale, come si è visto, giustizia e legislazione sono intimamente connesse.

Gli accenni fatti da Coniglio alle giurisdizioni e all'esercizio delle stesse sulla base del grado di giurisdizione, dimostrano l'inconsistenza di certe attribuzioni quali quella del «potere supremo» a figura che non fosse quella del sovrano.

La distinzione in alta e bassa giustizia, connessa alla «qualità del magistrato e» al «diritto di giurisdizione» era direttamente legata al feudo come i distretti di giurisdizione erano conseguentemente legati ai feudatari; riguardava gli ambiti della giustizia ordinaria feudale. Era la *potestas gladii* a definire tale differenza. La prima (l'alta giustizia cioè), spettante al sovrano o esercitata dai grandi vassalli, aveva competenza nelle cause riguardanti la proprietà fondiaria, i reati contro le libertà personali, i reati di omicidio, le lesioni gravi ecc., la seconda (la bassa giustizia) era esercitata dai vassalli nelle cause di reati meno gravi, e contenziosi civili sempre di minor gravità. Sulla base di tale ordinamento, ed in forza di alcune ragioni, la giurisdizione di Goffredo si limitava alla bassa giustizia. Una lite presentata davanti al tribunale di Monopoli nel 1074 («intus civitate Monopoli»), tribunale di grado superiore⁹⁴, vede Goffredo di Conversano rivendicare la titolarità di terreni («pertinere sortias ab ipso comite nostro seniori») ricadenti «de ipso mortizo»⁹⁵. I termini della questione erano, quindi, così posti: «pertinere sortias ab ipso comite nostro seniori de ipso mortizo», da parte del ricorrente, che è Goffredo, e «pertineret ibi ei sortiam a genitori suo» e, quindi, «illam tenemus cum nostra nominina sicut patres et abos nostros super triginta annos et illi et parentes eorum cum sue cartule teneret et dominaret»⁹⁶ dalla parte resistente, alla quale la sentenza («iudicatum») riconosce la legittimità dell'opposizione e, quindi, dei titoli vantati anche per il godimento più che trentennale («secundum legem»)⁹⁷ del possesso («dominaret»)⁹⁸. La dichiarazione, poi, riguardante un titolo che superava i trenta anni di godimento è resa ancor più efficace dal richiamo alla trasmissione dello stesso dagli

⁹⁴ *Ibid.*: «Le controversie di grado superiore sono discusse davanti al tribunale di Monopoli», che era «fuori il suo controllo», cioè di Goffredo.

⁹⁵ *Le pergamene di Conversano*, n. 42, p. 97.

⁹⁶ *Ibid.* Cfr. *Il Chartularium del Monastero di S. Benedetto di Conversano*, a cura di D. MOREA, Bologna, Forni, 1976² (1^a ed. 1892), n. 44, p. 100.

⁹⁷ *Le pergamene di Conversano*, p. 98

⁹⁸ *Ibid.*

antenati, e quindi, dai genitori. L'oggetto della contesa riguardava beni fondiari in Castellana («in vico Castellano»), immediatamente a sud di Monopoli, donati questi ultimi («in proprium») dallo stesso Goffredo al Monastero di San Benedetto di Conversano nel 1087⁹⁹. Sempre a Monopoli nel febbraio 1099, davanti al giudice Leone «et Maiore et Florualdus iudicibus nobiliorum civitate Monopoli», si procede alla divisione in parti uguali di terreni boschivi fra il Monastero di San Benedetto di Conversano e il Monastero di San Nicola di Monopoli¹⁰⁰. «Goffredo» intanto dallo stesso Coniglio è detto, riprendendo i documenti, «*comes et dominator*» (contrariamente a quanto già osservato sull'arbitrarietà del titolo comitale); per cui è detto conte in quanto è tenuto ai servizi feudali, come nel periodo in cui era a Salerno, e nello stesso tempo è detto amministrare la bassa giustizia a Conversano, a Brindisi, a Nardò e a Ruvo. Nei confronti di chi, però, era tenuto ai servizi feudali, dal momento che il «come nel periodo in cui era a Salerno» rimanda ad un passato? Al presente, semmai, solo del Guiscardo, che appare come l'autorità rilevante rispetto a tutti i *domini* normanni, se non di fatto, almeno per l'investitura del ducato di Puglia ricevuta nel 1059 da Niccolò II. Ma, si deve ricordare anche come sia stato affermato che la posizione del Guiscardo non differiva dal punto di vista della legalità da quella di Goffredo¹⁰¹. Anticipata appare, perciò, per l'epoca di riferimento (secolo XI), la feudalità del servizio, introdotta con la costituzione dei feudi a metà del secolo XII¹⁰². Un altro contenzioso riguardante pure beni fondiari «in loco Montorone», «vasta tenuta» tra Rutigliano e Conversano¹⁰³, si svolgerà (in questo caso) nell'aprile del 1098 davanti al giudice

⁹⁹ *Ivi*, n. 48, pp. 110.

¹⁰⁰ *Ivi*, n. 60, pp. 141-144.

¹⁰¹ Cfr. *supra*.

¹⁰² È stato osservato al riguardo: «Uno snodo centrale nella legittimazione dei due maggiori protagonisti della conquista fu il concilio di Melfi del 1059, in occasione del quale Roberto il Guiscardo ricevette, con la formale investitura papale, la nuova designazione di duca di Apulia, Calabria e della Sicilia da conquistare, e il conte di Aversa, Riccardo, fu riconosciuto principe di Capua. In realtà non è chiaro se anche Riccardo ottenne l'investitura papale in quell'occasione, sebbene sia certo che partecipò al concilio. Ma è conservato nel *Liber Censuum* il giuramento di fedeltà al papa che egli prestò nel 1061, quando Riccardo permise al nuovo papa Alessandro II di essere incoronato grazie al suo aiuto» (R. CANOSA, *Riccardo I, conte di Aversa e principe di Capua*, in *DBI*, 87 (2016), *ad vocem*).

¹⁰³ D. MOREA, *Introduzione a Il Chartularium del Monastero di S. Benedetto*, pp. II-LXXVIII, a p. XLVIII.

Petracca di Conversano. Il resistente nei confronti dello stesso Goffredo è il Monastero di San Benedetto di Conversano, che fa derivare le sue ragioni, come nel caso precedente, «pro mortizis»¹⁰⁴. Goffredo rimane anche in questo caso soccombente, basandosi lo «iudicatum» sulle prove testimoniali e sulle «cartule» comprovanti che «anteriores rectores uius sancto monasterio tenuerunt ille cum iste kartule offeritionis transactos iam annos triginta quieto et isti tenunt»¹⁰⁵.

La riserva della giustizia, dell'alta giustizia, al re «e ai suoi rappresentanti»¹⁰⁶, è il contributo sostanziale della monarchia normanna al «processo di unificazione dell'Italia meridionale». Processo di controllo e contenimento della feudalità oggetto delle specifiche norme delle *Assise*, e perseguito, da un punto di vista sociale e culturale, con il confinamento della personalità della legge proprio del patrimonio consuetudinario. Lo sforzo di “ammodernamento” non fu solo del Comune, favorito senza dubbio dallo sviluppo vigoroso dell'Umanesimo e del Rinascimento, ma anche del Regno con il recupero del pensiero giuridico romano. I presupposti dell'unità dello “Stato”, motivo primario sia delle *Assise* di Ruggero, sia delle *Constitutiones* di Federico, trovano attuazione nella politica dei due sovrani. Il modello del *sacer-*

¹⁰⁴ *Il Chartularium del Monastero di S. Benedetto*, n. 59, p. 133.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 134.

¹⁰⁶ CAROCCI, *Giustizia signorile e potere regio*, p. 487. Cfr. *Le Assise di Ariano*, VII, p. 32: «Quod si non sufficiat», il reo, «ad condemnationis mulctam, regis iudicio vel officialium arbitrio committetur». Si veda anche *Assise XXIV, De officialibus publicis*, dove si conferma sempre l'alta ed ultima discrezionalità di intervento del re sugli stessi ufficiali o sui giudici rei di peculato: «obnoxii crimini peculatus, capite puniantur, nisi regia pietas indulserit». Si veda quel che avviene in materia di proprietà fondiaria in occasione di un contenzioso dell'ottobre 1083 «temporibus domini nostri Roberti gloriosissimi ducis», dibattuto, però, «in sacro Salernitano archiepiscopo». Sico, al quale è presentata, e davanti al quale viene dibattuta, la lite, è «comes et iudex», che sottoscrive, assistito da Mango «vicecomes», e alla presenza di Sichelgaita, moglie del Guiscardo, assistita da Boso, «vicecomes» «pro parte rei publice». Motivo del contenzioso era il dominio e la pertinenza degli «homines de loco Cilento», pertinenza ritenuta dalla parte ricorrente, ossia Sichelgaita, essere impropriamente esercitata dal Monastero della Ss. Trinità. Nonostante si tratti della moglie del Guiscardo, la sentenza è favorevole alla parte resistente rappresentata dall'abate della Ss. Trinità: «Rursus per iussionem suprascripte domine ducis, iudicavi ut semper omnes ipsos homines quos ipse prior, ut dictum est, ostendit scriptos et filios eorum cum illorum propriis stavilibus et movilibus sint in dominio et pertinetia eiusdem domini abbatis et partium ipsorum monasteriorum absque omni contrarietate partibus rei publice» (*Recueil des Actes des Ducs Normands*, n. 43, p. 138 e 141).

dos iuris di Ruggero, quello cui si richiama in termini espliciti Federico, quello cioè del re che come il *princeps* romano «per legem imperium [accipit]», del re fonte della legge («id legis uicem optineat»), segna un'evoluzione in senso costituzionale della potestà regale, vale a dire della potestà maggiormente rilevante, la cui valenza storica è pari a quella dello statuto del Comune in considerazione del fatto che nel brano citato sopra il «per legem», introdotto da un «cum» dal valore di causale esplicativa, che regge il congiuntivo «accipiat», è tale, in quanto voto del popolo: «lex est quod populus iubet atque constituit». Con gli effetti di natura politica della normativa normanno-sveva, la *lex* del Regno diventa così il più efficace strumento di coesione politica. Funzione favorita, sia pur in parte, da un humus a ciò predisposto dallo sperimentato governo bizantino¹⁰⁷. In altri termini la «funzione giurisdizionale» del re non doveva limitarsi, e non si limitò, «alla mediazione, all'arbitrato, tra potenti, ma» giunse ad «assumere più dirette

¹⁰⁷ Appaiono contraddittorie certe affermazioni sull'incisività di Bisanzio in ambito culturale di contro all'inefficienza sul piano politico-governativo in riferimento ad un territorio tenuto unito, invece, al di là delle contingenze immediate, proprio dalla legge dell'Impero (cfr. INGUSCI, *Compendio di Storia della città*, p. 59: «se essi», cioè i Normanni, «non si attentarono di abolire molte buone leggi dei greci già introdotte, vuol dire che i bizantini [...] avevano operato alquanto bene. Di notevole» a merito dei Normanni «(cosa che i bizantini non erano riusciti a fare o non avrebbero potuto fare) vi è il processo di unificazione dell'Italia meridionale compiuto nello spazio di poco più d'un secolo, dalle prime conquiste all'ascensione al trono di Ruggero II: il che giovò nella economia della storia a far passare meglio nella evoluzione della vita e della nazionalità italiana quei fattori imponderabili che, al di là di circa un secolo, portarono alla unità di tutta Italia». I termini della vicenda, «conquista» e «ascensione al trono di Ruggero II» (1130), così posti, racchiudono la prospettiva nell'ambito della vicenda militare, non facendosi neppure menzione della legislazione di Ruggero II (1140) e dei successori, che si ritrova nelle *Constitutiones* di Federico II (1231); cfr. *Die Konstitutionen Friederichs II, Proemium*, p. 148: «Presentes [...] sanctiones in regno tantum Sicilie volumus obtinere [...] in quas precedentes omnes regum Sicilie sanctiones et nostras iussimus esse transfusas, ut ex eis, que in presenti constitutionum nostrarum corpore minime continetur, robur aliquod nec auctoritas aliqua in iudiciis vel extra iudicia possint assumi». Ma cfr. ancora, per la salda unità territoriale dello 'Stato' nella sovranità della *lex*, che è il sovrano, *Const.* III.4.1, p. 367: «Huius igitur legis edicto inviolabiliter obeservando regni nostri Sicilie omnibus fidelibus nostris edicimus, ut omnes civitates, castra, munitiones, casalia, villas et quicquid in eis intus aut foris esse demanium vel de demanio consuevit, in manus nostras integre debeant resignare». Il richiamo a tutte le unità in cui si articolava politicamente e amministrativamente il territorio supera la linea demaniale (di specifico riferimento), facendo consistere il demanio (riserva da parte del potere pubblico, per cui il demanio è il pubblico e il pubblico è il re) nell'unità territoriale del regno.

responsabilità in merito alla difesa del diritto vigente»¹⁰⁸ conseguentemente «al rinnovato esercizio della potestà signorile nei territori demaniali, nonché della diffusione di questi ultimi in tutte le regioni dell'Italia meridionale»¹⁰⁹. L'influenza romanistica fu verosimilmente una scelta per Ruggero consapevole dell'unicità di quel modello per affermare il «ruolo unitario più autorevole del re e soprattutto la funzione giurisdizionale», che non fosse, si diceva prima, quella della mediazione tra potenti. La situazione assai complessa di un Regno di recente riunito nelle sue parti a seguito di una pacificazione generale, pur sempre precaria e instabile come dimostrano i costanti interventi militari di Ruggero II e di suo figlio, il duca di Puglia, per sedare le insofferenze di una riottosa nobiltà feudale, di un Regno multietnico, dalle tradizioni consuetudinarie diverse, esigeva di affermare «che i legislatori altro compito non avevano se non quello di decretare la giustizia, di perseguire, cioè, nei termini migliori, l'obiettivo della tutela del diritto già in vigore, quello che la tradizione aveva definito da tempo per la disciplina dell'organizzazione della società»¹¹⁰. Legislazione e giustizia sono i due massimi poteri del re, illuministicamente distinti dalla originaria connessione medievale. «Certamente nel *Proemio*» delle *Assise* «non c'è traccia della dottrina dell'*equitas* che i giuristi bolognesi andavano elaborando, né poteva esserci il più articolato discorso sul compito della *lex* di trasformare in diritto positivo l'equità, discorso che gli stessi giuristi svilupperanno in maniera compiuta solo in seguito. Ma l'idea di base, al meno in nuce, c'è tutta»¹¹¹. In altri termini, compito del sovrano doveva essere quello, osservava ancora Caravale, di riformare «il diritto contrario all'equità» (*promulgatas [...] reformare*), per cui funzione del sovrano doveva essere quella di far sì che l'ordinamento positivo si espletasse in modo «adeguato al progetto divino». Per il giurista medievale, osservava Francesco Calasso, la nascita della norma giuridica risiede nel «trasformare l'*aequitas* dei rapporti tra gli uomini in *praeceptum*»¹¹²; richiamando il *Libellus de verbis regalibus*: «*aequitas est ius quod inducit iustitiam cum sua causa*»¹¹³. Ciò che distingue,

¹⁰⁸ CARAVALE, *Giustizia e legislazione*, pp. 3-20, a p. 12.

¹⁰⁹ *Ivi*, p. 12.

¹¹⁰ *Ivi*, p. 5.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, vol. I, *Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 478.

¹¹³ *Ibid.*

ancora, Ruggero è la prospettiva politica in cui si inserisce la sua opera di legislatore, il progetto normativo inerente all'«unificazione della legislazione del Regno su base territoriale ed» al «suo adeguamento alle esigenze politiche della monarchia e sociali dei sudditi»¹¹⁴.

La linea di continuità tra l'indirizzo politico-istituzionale normanno e quello svevo è, in maniera visibile, nella costituzione monarchica con il ruolo forte e unitario che essa attribuisce al re meno in balia dell'instabilità degli equilibri interni.

Se riconoscere in Federico consapevolezze ghibelline (come è avvenuto negli anni Sessanta del Novecento) è una distorsione sul piano storico e culturale, perché espressione non di attardati sentimenti antineo-guelfi, ma di un anticlericalismo motivato dal massiccio intervento della Chiesa nel clima politico dell'immediato dopoguerra degli anni Quaranta del secolo scorso, vedere le *Assise* di Ariano nel segno di raccolta di leggi sul modello altomedievale rivela mancanza di attenzione ai nessi posti, proprio da Ruggero nel *Proemio* delle *Assise*, tra legge e diritto, e al nuovo contesto del secolo XII. Nel *Proemio* vien fatto richiamo non solo a *Proverbi*, 8, 15: «per me reges regnant et conditores legum iusta decernunt», ma si propone anche un «modello di tiranno-sacerdote mutuato dall'impianto normativo-politico romano-bizantino»¹¹⁵.

Nel *Proemio* delle *Constitutiones* Federico riprende questo concetto della sacralità della giustizia, principio divino. Sia per l'avo, Ruggero, dunque, che per il nipote, Federico, la giustizia è in Dio, per i *principes* è attribuzione da Dio. Così, essi son fatti, «velut executores quodammodo divine sententie», perché

«divine provisionis instinctu principes gentium sunt creati, per quos posset licentia scelerum coherceri; qui vite necisque arbitri gentibus, qualem quisque fortunam, sortem statumque haberet»¹¹⁶.

L'immagine gelasiana del «gladium» è inerente all'edificio della *republica christiana* da cui Federico non prende le distanze, pur nella dichiarata laicità dello «ius e dell'imperium» attribuito «per legem», per voto dei «Quirites»:

¹¹⁴ ROMANO, *Diritto romano e diritto longobardo*, p. 171.

¹¹⁵ *Ivi*, p. 176.

¹¹⁶ *Die Constitutionen Friedrich II, Proemium*, p. 147.

«ut sacrosanctam ecclesiam, Christiane religionis matrem, detractorum fidei maculari clandestinis perfidiis non permittant et ut ipsam ab hostium publicorum incurisibus gladii materialis potentia tueantur atque pacem populis eisdemque pacificatis iustitiam, que velut due sorores se invicem amplexantur, pro posse conservent»¹¹⁷.

È significativo che nel *Proemio*, vale a dire in sede di presentazione al Regno dei motivi ispiratori del *corpus* di norme che veniva licenziato e dei criteri che ne avevano dettato la formulazione, Federico, confermi, in maniera si direbbe conseguenziale, al sovrano il ruolo di difensore della «sacrosanta Chiesa», «Christiane religionis matrem», dagli attacchi dei nemici della fede¹¹⁸, e di custode della giustizia, condizione per la pace sociale («pacem populis eisdemque pacificatis iustitiam que velut due sorores se invicem amplexantur, pro posse conservent»¹¹⁹). Prerogative connesse l'una all'altra nel rapporto lineare della sororità, immagine di vincolo orizzontale.

Il «grande sogno ghibellino», quindi, caro ad ambiti culturali di epoca referendaria del secolo scorso è, perciò, prodotto dell'acceso dibattito fra la corrente laica di matrice repubblicano-socialista e la corrente cattolica facente capo a don Sturzo.

Non è difficile cogliere lo spirito di contrapposizione al trincerarsi reazionario della borghesia benestante nella difesa dei propri interessi messi in discussione dai fermenti che agitarono l'Italia negli anni Quaranta fino agli anni Sessanta. Nulla di tutto ciò, però, poteva avere a che fare con lo spirito di legislatore e con l'azione politica di Federico di Svevia, visti così nell'ottica riduttiva di reazione alle posizioni della Sede Apostolica senza che ne fossero colte le peculiari ragioni. Il giudizio crociano sulla mancata capacità di coinvolgimento della popolazione da parte della monarchia normanno-sveva per superare l'ambito ideologico e strutturale di regno medievale non ha certo contribuito a scuotere (senza per questo stabilire rapporti di causa ad effetto) la nutrita

¹¹⁷ *Ibid.* Si veda sul potere di legare e sciogliere ALCUINI, *Epistolae*, in *Patrologia Latina*: «Item ad confortandos eos, illisque fiduciam ingerendam loquendi sermonis Dei, eadem Veritas ait: 'Quodcumque ligaveritis super terram, erit ligatum et in coelis; et quodcumque solveritis super terram, erit solutum in coelis'. Divisa est potestas saecularis et potestas spiritualis: illa portat gladium mortis in manu: haec clavem vitae in lingua».

¹¹⁸ *Die Konstitutionen Friederich II, Proemium*, p. 147.

¹¹⁹ *Ibid.*

produzione di antiquaria dall'acritico adagiarsi su «quel che si trova sui libri», come onestamente confessato. Dopo la comparsa della *Storia del Regno di Napoli* del Croce (1924) si dovranno attendere gli studi di un Francesco Calasso, del quale si ricorda *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale* (1971 riedizione del 1929) accanto al *Medio Evo del diritto* (1954), quelli del suo allievo Ennio Cortese, del quale si richiama per la specificità del tema il volume su *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale* (1964), quelli più recenti di Cassandro, Del Treppo, Giunta, Fodale, Fonseca, Galasso, quelli dell'ultima generazione di studiosi come Francesco Senatore, con l'opera sulle strutture istituzionali di Capua, Sandro Carocci con riferimento al contributo su *Giustizia signorile e potere regio nel Regno normanno*, Errico Cuozzo, cui si deve fra l'altro il *Commentario al Catalogus Baronum*, Giovanni Vitolo, Giancarlo Vallone (*Interpretare il Liber Augustalis, La ragione monarchica*), la mole di contributi offerti dagli Atti dei convegni delle *Giornate Normanno-Sveve*, per un'inversione di tendenza nella valutazione storiografica orientata finalmente verso lo studio della struttura della monarchia¹²⁰.

Si tratta piuttosto di un distorto retaggio culturale perifericamente non spento col quale si voleva vedere in Federico, perché sostenitore della tradizione costituzionale classica, disciplinata dalla così detta *lex regia* (espresamente richiamata nella *Const. I 31, De origine iuris*) riguardante l'alienazione, vale a dire il trasferimento «irreversibile» dal popolo (il “*Populus Romanus*” i “*Quirites*”) di tutti i poteri¹²¹ al princi-

¹²⁰ Si coglie l'opportunità di rinviare al recentissimo contributo di B. FIGLIUOLO *Di una storia a lungo rimossa: il Mezzogiorno peninsulare e la Sicilia dall'alto Medioevo all'istituzione della monarchia nella storiografia italiana*, in «Nuova Rivista Storica», CVI/1 (2022), pp. 303-320.

¹²¹ Si veda al riguardo un contributo abbastanza recente di B. PIO, *Considerazioni sulla 'lex regia de imperio' (secolo XI-XIII)*, in *Scritti di Storia Medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis*, a cura di B. PIO, Spoleto, CISAM, 2011, pp. 374-375: «Il frammento del *Digesto*, relitto del primo libro delle *Istituzioni* di Ulpiano, è all'origine degli altri due passi e fa derivare esplicitamente dall'originario atto di volontà del popolo la validità delle decisioni del principe: ciò che è stato stabilito dal principe ha valore di legge proprio perché il popolo gli ha conferito, con una *lex* detta regia, la somma dei suoi poteri, l'*imperium* e la *potestas*. Il frammento di Ulpiano è chiaramente diviso in due parti ben riconoscibili: la deduzione del giurista (“quod principi placuit legis habet vigorem”) e il fondamento giuridico della deduzione stessa, la *lex regia* propriamente detta. In altri termini l'affermazione di Ulpiano, nella sua duplice composizione, giunge alla formulazione di una autorità personale illimitata del *princeps*, fondata su un principio puramente

pe, l'artefice di una concezione (così definita) «moderna di Stato» all'interno di un contesto culturale dominato dal principio della «preminetiam quam sacerdotium habet ad regnum»¹²². Non si può negare che i fondamenti costituzionali dell'*imperium* (*Inst.*, 1, 5: «Constitutio principis est quod [...] ipse imperator per legem imperium accipiat») non impedivano di riconoscere l'inerenza dello stesso modello istituzionale ad un ordine superiore delle cose. Questo tipo di *coincidentia* comportava l'irrompere dell'unico potere "sui generis" nei processi della storia: «Sicque ipsarum rerum necessitate cogente nec minus divine provisionis instinctu principes gentium sunt creati». Federico rimane un imperatore medievale? Non si deve perdere di vista, però, che la figura del potere nel suo rappresentante è determinata innanzitutto dalla necessità del contingente, posta in ablativo assoluto («necessitate cogente»), e, in successione, dalla divina Provvidenza introdotta da un «minus» (= non meno che). La lungimiranza di un «concetto di [...] Stato moderno non sottoposto al potere ecclesiastico» non è tuttavia di matrice ideologica. La fuga in avanti di Federico è nella forza della *lex* sulla quale egli costruisce il regno, accentuata dalla vigorosa struttura accentrata della monarchia anche rispetto a quella di Ruggero. Ciò che scarsamente emerge anche presso la grande storiografia di fine Ottocento-Novecento per la maggior attenzione riservata alla così detta Italia del Comune anche da studiosi meridionali come i pugliesi Gaetano Salvemini, Michelangelo Schipa, o Romolo Caggese, l'abruzzese Gioacchino Volpe. La politica di Federico sembra svolgersi lungo il sottile filo della laicità dello "Stato" e l'originaria sacralità del tutto creato. Il richiamo alla «lex regia», e, quindi, al «Cesaree fortune suffragio» non impediva di riconoscere, perciò, «a quo», cioè Dio, «cuncta suscepimus, que habemus», che andava oltre il conseguente «populis potentia imperare». Il principio fondante rimane, dunque, sempre la *lex*.

democratico: il consenso del popolo. Il passo del manuale di Ulpiano viene ripreso nelle *Istituzioni* di Giustiniano con una modifica solo apparentemente insignificante: l'indicativo perfetto *concessit* sostituisce il congiuntivo presente *conferat*, segno evidente di una cultura politica radicalmente mutata», assistendosi ad «un processo di verticalizzazione del potere che porta il principe ad assumere una posizione assolutamente dominante: il *concessit*, che non può trovare asilo nella formulazione di Ulpiano, coincide perfettamente con quello che Giustiniano enuncia nella c. *Deo auctore* intorno al fondamento della sua funzione legislativa». Cfr. M. MALAVOLTA, *Sulla clausola discrezionale della cosiddetta lex de imperio Vespasiani*, in «Simblos. Scritti di Storia Antica», V (2006), pp. 105-129.

¹²² *Regestum Innocentii III*, 18, p. 46.

Il 1130, 1140, 1153, 1231, che è come dire l'incoronazione di Ruggero II, cioè la nascita del Regno, le *Assise* di Ariano, *corpus* delle «leges regie», la redazione del *Catalogus Baronum*, le Costituzioni di Federico II, sono le tappe della strutturazione dello "Stato" meridionale in versione unitaria.

Tenendo presente il «toscanocentrismo», il «mito della bella monarchia», e il «sostanziale disinteresse» per il Meridione di cui parla Bruno Figliuolo con riferimento alla storiografia italiana della prima metà del secolo scorso, ed in particolare a quella di un Gioacchino Volpe¹²³, con riferimento a quella storiografia italiana a cui è da ricondurre «il mito della monarchia tra Sette e primo Ottocento in nome dello stato antif feudale e in funzione anti particolarista, a partire forse da Pietro Giannone, ma che fu poi arricchito lungo tutto l'Ottocento in nome dello stato di diritto»¹²⁴, con riferimento ad una attenzione pressoché marginale per le vicende di questa parte del Paese sino agli anni della istituzione nel Meridione di sedi universitarie, ci si chiede: fu veramente una «falsa partenza» l'esperienza normanna e quella sveva, se soprattutto questa rappresenta il tentativo di una demarcazione con un passato incerto e confuso specialmente per quel che riguarda il rapporto tra Stato e diritto quando la stessa idea di sovranità era preda di sfrenata aspirazione di potere, oggetto di sfrenate competizioni familiari? Dopo il primo passo rappresentato dalle «leges» di Ruggero, Federico costruisce (regnante sul trono di Pietro un Innocenzo III, teorizzatore del titolo papale di «Vicarius Christi») una vera e propria *Reichsverfassung*, la cui peculia-

¹²³ B. FIGLIUOLO, *Di una storia a lungo rimossa*, p. 311: «Esemplare del modo di interpretare la storia d'Italia in quel periodo storico è l'opera di sintesi più importante e significativa che la grande storiografia italiana tra Otto e Novecento seppe distillare: *Il Medioevo* di Gioacchino Volpe, tutto abbozzato e in gran parte scritto nel 1917. In esso la storia del sud della penisola, descritta in brevissime pagine e affrontata, si direbbe, solo per dovere di completezza, sembra avvicinarsi al resto della penisola e all'Occidente, vale a dire all'Europa, unicamente all'atto della costituzione della monarchia e della liberazione dall'islamismo. Si tratta però di un'alba piuttosto incerta e grigia, cui non segue un giorno radioso, giacché, con l'avvento degli Angioini, tornano prepotentemente a farla da padroni, sia nella Sicilia che nella parte continentale del regno, quelle forze feudali sia laiche che ecclesiastiche, che i sovrani normanni e svevi avevano cercato di limitare e che nel resto d'Italia erano stato definitivamente sconfitte da oltre un secolo, grazie all'azione dei Comuni». Su Volpe e la storiografia italiana e straniera di quel periodo si veda M. DEL TREPPO, *La libertà della memoria*, in *Storiografia francese di ieri di oggi*, a cura di M. CEDRONIO, F. DIAZ e C. RUSSO, Napoli, Guida Editori, 1977, pp. VII-LI: XI e segg.

¹²⁴ *Ivi*, pp. 312-313 e nota 29.

rità consiste, come sopra accennato, nella affermazione, sulla base della costituente classica dello Stato, dell'origine laica dello *ius condende legis* e dell'*imperium* al principe trasferiti, tramite il voto, dalla volontà del popolo, i «Quirites» della *Const. I 31.*, «lege regia», o, con Gaio, «per legem». La rilevanza dell'«a quo cuncta suscepimus» (con riferimento a Dio) si giustifica, a questo punto, sul piano politico («deve eludere i colpi del papa e avere riguardo alle credenze dei popoli»)¹²⁵. Federico, a differenza dello stesso Ruggero, non si rifà a *Proverbi*, 8, 15: «[...] per me conditores legum iusta decernunt», ma ad Ulpiano e a Gaio. Egli afferma, infatti, l'«origo iustitie» solo nel *princeps*. È nel confronto col modello federiciano che l'esperienza angioina diventa un «fallimento clamoroso senza appello» causa le trasformazioni non sociali, ma politiche, intervenute alla morte di Federico con gli ultimi Svevi e l'arrivo di una dinastia, che, chiamata dalla Sede Apostolica, reintroduce il vecchio mondo dei precari equilibri fra potere regio e poteri altri.

La novità non è costituita, dunque, dal modello monarchico introdotto durante l'Alto Medioevo nell'Europa latinizzata, ma dallo specifico tipo di modello monarchico disegnato sulla figura unificante del re svevo (come di quello normanno), sulla centralità del potere sovrano, sul rigido controllo della feudalità; di una feudalità che riacquisterà, come già accennato, capacità di iniziativa, nonostante la Rubrica *Quid fiet mortuo barone* di Roberto d'Angiò del 1317¹²⁶, con gli Angioini. L'attribuzio-

¹²⁵ Illuminanti, per le differenze dei due contesti, quello germanico di Federico estimatore del pensiero giuridico classico, del modello classico di "Stato" al quale guarda nel dettato delle *Constitutiones*, e quello francese di Luigi IX, le considerazioni Giorgio Falco nel capitolo dedicato a *La condanna illuministica nell'«Essai sur les meurs del Voltaire»* ne *La polemica sul Medioevo*: «La politica di Federico II è piena di saggezza. Egli comprende benissimo l'inutilità delle Crociate, ma deve eludere i colpi del papa e avere riguardo alle credenze dei popoli. Negozia quindi nello stesso tempo col papa e con il sultano; concluso con questo l'accordo parte per la Palestina; e, giunto colà, fa pubblicare il trattato. In Luigi è celebrato con altissimo elogio il monarca francese saggio ed energico nel governo dello Stato, nella lotta contro l'Inghilterra e la Chiesa stessa, verso la quale si professava così devoto. Unico gravissimo errore: essersi lasciato trascinare egli pure dal furore delle Crociate e dalla religione dei giuramenti, aver abbandonato due volte la patria per accorrere alla liberazione del sepolcro di Cristo» (G. FALCO, *La polemica sul Medioevo*, Napoli, Guida Editori, 1977, p. 130).

¹²⁶ Nel 1317 con la Rubrica *Quid fiet mortuo barone* di Roberto d'Angiò, il feudo ritornava, senza per questo costituire novità, nella disponibilità del sovrano: «si decedat ille, qui ad certum servitium a Domino Rege feodalialia quaecumque tenebit in regno, successor quicumque sit, qui tamen eidem possit iure succedere, consideratis super hoc permixtım constitutionibus Regni, et Imperii et eiusdem Regni consuetudine longissimis temporibus

ne di giurisdizioni, di cariche «in officium non personis»¹²⁷ non sembra aver depotenziato, in effetti, la feudalità proiettata a confermarsi come *élite ereditaria*, la cui forza proveniva dall'importanza dei feudi, dalle giurisdizioni, prelievo di censi, imposte, da remuneratissimi privilegi. E la dinastia fu direttamente responsabile. Essa proveniva, del resto, dallo stesso mondo della grande feudalità; ne condivideva schemi culturali e comportamenti. Il primo movente era costituito dall'affermazione di potere con lo strumento più a portata di mano: la forza delle armi unita al gioco di alleanze anche interne alla stessa famiglia. Gli Angioini arrivano in Italia accompagnati dalle ambizioni di un cadetto, Carlo d'Angiò, conte di Provenza.

approbatis infra annum, et diem necesse habeat se Domini Regis conspectui [...] personaliter praesentare significaturus mortem eius, cui intendit succedere, et praestiturus Domino Regi vel heredibus suis fidelitatem et ligii homagii iuramentum inter viventes iure Francorum maior natu et inter viventes iure Langobardorum omnes, qui de iure possunt ad ipsius successionem admitti [...] Si diem elapsum, non praesentaverint Domino Regi, vel eo absente, ipsius Locumtenenti, cadant ab omni iure, quod habent vel habere probant, in feudalibus, quae defunctus tenebat [...] et liceat Domino Regi de feudalibus ipsis pro sua voluntate disponere» (*Capitula Regis Roberti*, in *Capitula Regni utriusque Siciliae, doctissimis Andreae de Isernia, Bartholomaei de Capua, et aliorum Illustrium Jurisconsultorum commentariis illustrata* [ristampa dell'edizione napoletana del 1773], a cura di A. ROMANO, II, Soveria Mannelli, Catanzaro, 1999, pp. 107-108). Il «liceat Domino Regi de feudalibus ipsis pro sua voluntate disponere» dell'angioino riprende la sostanza della *Const.* III 25: «Baroniam etiam sive feudum, quod ad concessionem munificentie nostre spectat», in quanto inalienabili le *res feudales*. Il principio dell'inalienabilità interseca quello della concessione, e, quindi, del dominio del re. Sempre nella *Const.* III 25., l'affermazione di Federico sulla concessione scaturente da atto del re è posta in termini al di fuori di ogni interpretazione, vale a dire: «a quo feudum tenetur», dove l'«a quo» è riferito all'«a nobis» precedente, vale a dire al legislatore, cioè a Federico re di Sicilia. Già nel secolo IX si trovano precedenti nel Capitolare di Nimega dove l'intervento sanzionatorio dell'imperatore Lotario I riguarda l'arbitrarietà dell'alienazione del beneficio da parte del concessionario alla stregua di un suo bene reale: «aliqui reddunt beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem, et in ipso placito dato pretio comparant ipsas res iterum sibi in alodem: quod omnino cavendum est» cfr. *supra* nota 65). Sulla questione ritornerà anche Federico I di Svevia con la *Constitutio de iure feudorum* nello stesso spirito del Capitolare di Nimega nel tentativo di porre ordine nel mondo delle insofferenze della feudalità con l'affermazione della preminente giurisdizione del potere sovraordinato (*Constitutio de iure feudalium*, a cura di L. WEILAND, in *MGH, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1893, p. 248, cap. 3).

¹²⁷ *Libro rosso di Lecce*, I, XXXIX (a. 1291), in transunto del 2 ottobre 1466, p. 157: «nos itaque causam ipsam domino Iacobino de Campaniola [...] viri nobilis domini Ocononis de Caciano regni Siciliae magistri iusticiarum locumtenentis ac iudicibus magne regie curie duximus delegandam non personis in eis set officium intuentes».

Nel 1940 apparivano su «Rinascenza Salentina» riunite in saggio alcune «pagine inedite del nostro Maestro» col titolo *Vicende politiche e culturali della regione pugliese - L'età Angioina* (pp. 138-153). Il Maestro delle pagine menzionate era Michelangelo Schipa, lo storico leccese, maestro a sua volta di Ernesto Pontieri, formatosi alla grande scuola di un Francesco De Sanctis, di un Giuseppe De Blasiis, alla loro «lezione civile e storiografica»¹²⁸. La pubblicazione era curata da Gennaro Maria Monti. L'impianto di queste pagine, «l'unica parte elaborata, sia pur con lacune e senza revisione dell'A., di un volume di una vasta opera in collaborazione sotto il titolo suddetto» – allo Schipa era stata affidato il periodo compreso fra la dinastia angioina e Francesco II di Borbone – è quello della storia politica, di una politica, come emerge da queste «pagine», riflesso di quel mondo del quale rappresentava gli interessi. Politica di «esazioni eccessive», politica delle «concessioni al clero, ai baroni, ai rapaci ufficiali regi», contrassegnata da «instabilità monetaria [...] enormi spese e debiti, prima per la conquista e poi per la guerra in Sicilia», causa di logoramento del paese, al quale «da prima poterono più facilmente resistere le città mercantili e marittime, per la maggiore loro ricchezza (derivante specialmente dal commercio di cabotaggio); ma le concessioni ai mercanti stranieri con la loro concorrenza le rovinò, non essendovi sufficiente forza di resistenza e abbondanza di capitale»¹²⁹. La politica finanziaria inoltre perseguita dagli Angioini con i prestiti contratti con i mercanti fiorentini, con il «monopolio dell'esportazione dei cereali» concesso agli stessi, facilitati enormemente negli acquisti fatti, così, a basso prezzo¹³⁰, confermano l'estraneità della stessa politica all'indirizzo di monarca feudale di Carlo d'Angiò nella lettura di Michelangelo Schipa.

La centralizzazione dello «Stato» federiciano, che poco, anzi nulla, aveva a che fare con «quei» (quali poi?) «fattori imponderabili che, al di là di circa un millennio, portarono all'unità di tutta l'Italia», addirittura alla «evoluzione della vita e della nazionalità italiana», metteva in evidenza invece la forza destabilizzante proprio di quell'aristocrazia feudale, che si ritorcerà in età angioina sul re impoverendolo del suo ruolo unitario, per le stesse ragioni per cui la sua famiglia si era affermata sulle

¹²⁸ L. MASCELLI MIGLIORINI, *Schipa, Michelangelo*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero. Storia e Politica*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2013, pp. 465-470.

¹²⁹ M. SCHIPA, *Vicende politiche e culturali della regione pugliese- L'Età angioina*, in «Rinascenza Salentina», 1940, pp. 138-153, a p. 140.

¹³⁰ *Ivi*, p. 144.

altre nella competizione per il trono francese, nonostante la richiamata Rubrica *Quid fiet mortuo barone* di Roberto d'Angiò, specie nel momento in cui emergenti forze in gioco manifestavano la loro vitalità nel mondo urbano. Forze rappresentate dall'*Universitas*, figura di carattere collettivo, o dal "Comune" nell'altra parte del paese. Gli *Statuti* cittadini (gli *Statuta* di Lecce emanati nel 1445 dal signore feudale dell'epoca, la «comitissa Licii», Maria d'Enghien, furono dati non nella «domus Universitatis», ma nel «castrum», residenza comitale), le delibere dei Parlamenti, dicono del confronto che il vecchio ordinamento per regni di connotazione feudale dovette sostenere con lo spirito laico inerente ad un modello che investiva nel voto tutto il suo potenziale politico, facendo degli *habitatores* dei *cives* con i limiti, si intende, imposti dalla coesistenza di amministrazione cittadina, amministrazione regia e amministrazione feudale.

Storia, dunque, come si diceva all'inizio, «die Entwicklung der Menschen [...] als soziale Wesen»; storia cioè dei problemi strutturali della società dei quali l'individuo è parte responsabile e soggetto risolutore nello stesso tempo, ma non personaggio fatto pretesto per costruire un prestigioso, quando non leggendario, passato sul modello delle fondazioni troiane, sul modello di discendenze da remote famiglie dell'antichità classica¹³¹, retaggio culturale, questo, che trova significativa espressione nel Cinquecento con la produzione delle varie *Descriptio urbis*.

Prospettive ben lontane, quindi, da quella con cui sono trattati ora temi come *Territorio, potere e società* o *La città e i casali, Terra, feudo, castello* o come quelli di Pierre Toubert, *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale* (Torino 1995), come quelli già menzionati di Francesco Senatore: *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, o quelli di Giancarlo Vallone: *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale. Tra Medio Evo ed Antico Regime l'Area salentina*, trama di soggetti e di forze in grado di spiegare quel che è accaduto e come è accaduto.

In un'opera del sec. XIII scritta in contesto diverso nel 1288, e riguardante contesto diverso da quello preso in considerazione in questa sede, il *De magnalibus Mediolani* di Bonvesin da la Riva, il soggetto è costituito dalle case, dalle torri, dalle porte, dai negozi, dalle piazze, dalle chiese, dagli ospedali «pro infirmis pauperibus», dai tabernari o

¹³¹ C.D. FONSECA, Prefazione a *Storia di Lecce. Dai Bizantini agli Aragonesi*, p. XIV.

bottegai, dagli albergatori, dai notai che sono «plures mille quingentis inter quos quamplurimi sunt optimi contractuum dictatores»¹³². Parimenti nei documenti del Meridione riguardanti l'imposizione del dazio, nei quali viene riportato il mondo delle fiere stagionali (*nundine*) con gli espositori, il soggetto è costituito dalle taberne con le mercanzie¹³³. In entrambi i casi viene fuori il quadro di una realtà di pari vivacità, il cui soggetto è costituito dal mercato con gli sviluppi che questo sta imprimendo nella strutturazione sociale con l'affermazione di un ceto intermedio capace di controllare ampi settori di poteri. La nobiltà di toga, prodotto di questo nuovo assetto, sta relegando nel desueto la spada, facendo del danaro l'artefice di questo ricambio sociale. Realtà difficile ad emergere nei "Compendi" di storia municipale, salvo eccezioni come quella della *Storia di Lecce* di Pietro Palumbo apparsa nel 1910, che riserva pagine all'istituzione dell'*Universitas* con la composizione del governo della città¹³⁴, alle colonie di mercanti forestieri, alle fiere, agli espositori ecc.¹³⁵.

Bonvesin non è un ufficiale del Comune di Milano, ma un frate dell'Ordine degli Umiliati che dà un quadro della Milano del suo tempo. Lo sguardo di Bonvesin non è, dunque, rivolto al passato; è assente in

¹³² BONVESIN DE LA RIVA, *De magnalibus urbis Mediolani*, p. 64.

¹³³ *Libro Rosso di Lecce*, I, doc. II (7 ottobre 1359), pp. 11-14.

¹³⁴ P. PALUMBO, *Storia di Lecce*, Galatina, Congedo Editore, 1981, p. 142. Sulla figura del Palumbo, rappresentante insieme al Castromediano e al De Simone (cui seguirono il De Giorgi, il Tanzi, il Ribezzo, il Foscarini, il Guerrieri ecc.) di quel «cenacolo di studiosi», che in Lecce «aveva inaugurato» – scriveva Michele Paone nella Introduzione all'opera del Palumbo stesso – «una fiorente stagione di esplorazioni archeologiche e di studi letterari ed artistici di storia patria», si veda, appunto, M. PAONE, *Introduzione* a P. PALUMBO, *Storia di Lecce*, pp. 5-23, a p. 7. Il Palumbo si stacca dal modello dell'antiquaria, pur pagandone il prezzo nella prima parte della sua opera riservata al periodo classico e al primo Medioevo sino ai Normanni e Svevi. A differenza della fitta schiera di autori di storie patrie presenti un po' dappertutto, egli offre la parte migliore di sé come storico nelle pagine che introducono al sistema di organizzazione sociale con il richiamo, si diceva, al governo della città, alle sue magistrature, alle opere di assistenza sociale come gli ospedali, al flusso di uomini mediante le colonie di Veneziani o Fiorentini, Genovesi, con le minoranze degli Ebrei, Albanesi e Ragusei, con la vivacità del mercato rappresentata dalle fiere stagionali, dal flusso di danaro attraverso i prelievi di imposta, o dazi. E tutto ciò non è «racconto storico» apprezzato, di conseguenza, per la «grazia letteraria» dell'esposizione (PAONE, *Introduzione*, p.17), ma riflessione e disposizione alla lettura critica di quanto contenuto nei documenti (*Ivi*, p. 16).

¹³⁵ PALUMBO, *Storia di Lecce*, pp. 121-122.

lui qualsiasi «vezzo umanistico»; egli guarda alla città del presente, alla città in cui «illi qui habet sufficientem pecuniam est optimum vivere, ubi omnia voluptati humane congruentia pre manibus esse noscuntur»¹³⁶, alla città dove «mercatores et emptores abunde discurrunt»¹³⁷, e, assistiti nelle contrattazioni dai numerosi notai¹³⁸, si incontrano in occasione della quattro fiere stagionali¹³⁹. È inutile cercare in Bonvesin l'attonito stupore di un De Ferraris (1444/48-1517), autore di un *De situ Japigiae*, per lo stato di abbandono in cui versavano le rovine di un glorioso passato come quello di epoca classica:

«Tota urbs <Lecce> super ruinas veteris urbis posita est, et magna pars pensilis est. Forum, et quae iuxta sunt domus, super ingentes arcus, et fornices, et testudine fundatae sunt¹⁴⁰.

Nella *Lecce sotterranea* di Cosimo de Giorgi¹⁴¹ vissuto tra la prima metà del sec. XIX e il primo ventennio del sec. XX, si scorge subito l'influenza non smessa di un modello abbastanza antico, quello dell'itinerario attraverso le memorie di un passato riemergente da «ruinae» affioranti. È come se il vuoto incolmabile provocato dall'estinzione di quel passato abbia condotto ad un presa di distanza da qualsiasi altra epoca per la mancanza di un possibile termine di confronto. Senza attendere il De Ferraris, fine umanista dell'Accademia napoletana sostenitore della «filosofia ellenica» «corrotta» e «travisata» soprattutto» da Alberto Magno e Duns Scoto¹⁴², la descrizione fatta della città salentina dal geografo Guidone nella sua opera, *Geographica*, terminata nel 1119, vale a dire al tempo della prima epoca normanna (appena ultimata), quella cioè della conquista, anticipa nello stile essenziale dell'osservatore la forza di richiamo esercitata da quel passato ridotto a frammenti di testimonianza:

¹³⁶ BONVESIN DA LA RIVA, *De magnalibus*, p. 102.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ivi*, p. 64.

¹³⁹ *Ivi*, p. 109: «Intra civitatem quater in anno generales nundine fiunt».

¹⁴⁰ ANTONIO DE FERRARIS GALATEO, *Epistole salentine*, a cura di M. PAONE, Galatina, Congedo Editore, 1974, p. 144.

¹⁴¹ C. DE GIORGI, *Lecce sotterranea*, Bologna, Forni Editore, 1977 (Lecce 1907).

¹⁴² A. ROMANO, *De Ferraris, Antonio*, in *DBI*, 33 (1987), *ad vocem*.

«Dehinc urbs Lictia Idomenei regis, de qua Virgilius [...]. De hac theatrum tantummodo, ceteris menibus solo coequatis, olim solemnibus studio conditum restat. In cuius iam incolae parvum pene lapsum municipium sibimet quod nomen antiquum reservat fecere culmine, quod figuram magis urbis quam eandem urbem exprimit. In huius suburbanis monumenta antiquorum innumera sub divo exposita solido sculpta cernuntur lapide»¹⁴³.

L'autore del *De magnalibus* non è il salentino De Ferraris, l'umanista inserito negli ambienti esclusivi della capitale del Regno di Napoli, negli ambienti della corte aragonese, dalle importanti relazioni di amicizia e di lavoro, come quella con il Pontano, il Sannazzaro, il Cariteo, o Galeazzo e Giovan Francesco Caracciolo¹⁴⁴, e non è neppure quella di «un vecchio ciarliero» (a dire del Croce) come Loise de Rosa alla rincorsa di titoli come «viceammiraglio o viceré», in effetti un «mastro de casa», ossia un «caposervitore, ordinatore di cerimoniali e di festini»¹⁴⁵, specie di paraninfo (sempre a dire del Croce) presso famiglie dell'aristocrazia napoletana e presso la stessa corte, autore dei noti *Ricordi*, quadro dettagliato degli elitari meccanismi sociali del Quattrocento napoletano, ma un semplice umiliato, immerso nel «flusso vitale» della Milano di fine Duecento, nella città con elevato numero di abitanti e sostenuto flusso di forestieri¹⁴⁶, nella città in cui gli Umiliati svolsero un ruolo di primo piano nella vita economica e nella gestione dei flussi di capitale. Da una parte, dunque, una narrazione che non prescinde dal cliché ingombrante del blasone di stampo umanistico delle ascendenze romane, dall'altro una lucida osservazione sul motore della vita sociale e sugli elementi che presiedono al suo funzionamento.

La forza attrattiva, l'affascinazione di questa antica memoria rielaborata spesso sino a tempi non molto lontani in una fiorente produzione di falsi, dunque, ha finito con l'influire sulla storiografia meridionale anche

¹⁴³ GUIDONE, *Geografica*, a cura di J. SCHNETZ, in *Itineraria Romana*, vol. II, *Ravennatis Guidonis Cosmographia et Guidonis Geographica*, Leipzig, Teubner, 1990, pp. 111-142, a p. 119.

¹⁴⁴ Cfr. ROMANO, *De Ferraris, ad vocem*.

¹⁴⁵ Cfr. LOISE DE ROSA, *Ricordi*, a cura di V. FORMENTIN, vol. I, Roma, Salerno Editrice, 1998 [*Testi e Documenti di Letteratura e di Lingua*, 19], p. 17. Il riferimento al Croce riguarda l'articolo *Sentendo parlare un vecchio napoletano del Quattrocento*, in «Archivio Storico delle Province Napoletane», XXXVIII (1913), pp. 260-277.

¹⁴⁶ BONVESIN DA LA RIVA, *De magnalibus*, p. 70.

di età contemporanea con la produzione di storie municipali, esercizi storiografici non misurati su letture formative efficienti. L'essere immerso nel presente di un Bonvesin è, al contrario, consapevolezza civica nella quale finisce per essere coinvolta, nonostante s. Ambrogio, la rivendicazione di prima sede della cristianità per Milano¹⁴⁷ in virtù della vantata precedenza in ordine di tempo della dignità metropolitana della Chiesa milanese¹⁴⁸ «atque divinis officiis et Ecclesie sacramentis»¹⁴⁹, dell'episcopato dell'apostolo Barnaba, anteriore (come affermato) di quattro anni rispetto a quello di Pietro¹⁵⁰. Bonvesin è consapevole, soprattutto, del peso che la capacità di crescita arricchita dalla "nobilitas"¹⁵¹ ha nel ruolo della sua città (che è *civitas* ed è *ecclesia*, vale a dire comunità di credenti), tanto da spingere questa consapevolezza fino al confronto con Roma, al confronto con l'«ubi Petrus ibi ecclesia» di Ambrogio.

Le ragioni di tali differenze, evidenti anche nella prospettiva storica, non possono non essere riportate ai rispettivi contesti con i differenti processi e ritardi di sviluppo sul piano istituzionale, politico, economico e sociale, da una parte, e, alla accelerazione degli stessi processi sotto la spinta favorevole della «naturalis libertas», della quale è giustamente orgoglioso Bonvesin, dall'altra. Da una parte, la monarchia assorbente l'autonomia delle *Universitates*, dall'altra il comune libero avvantaggiato anche dalla distanza del centro di potere imperiale, il che finiva col vanificare gli sforzi prodotti dagli imperatori della varie dinastie per l'affermazione del potere sovraordinato, 'sovranaZIONALE', sul territorio dell'Impero.

Il ripiegamento sul passato di età classica si spiega, forse, con questo ritardo storico della parte del Paese a trazione mediterranea anche quando risulta definitivamente concluso il progetto della dinastia aragonese mirato a fare di Napoli il centro dei suoi interessi mediterranei, e con la chiara consapevolezza dei tempi e dei cambiamenti in atto della parte del Paese a trazione europea.

¹⁴⁷ *Ivi*, p. 188: «meo quasi dignum et iustum videretur iudicio sedem papalem et reliquas dignitates ad eam totaliter huc transferri».

¹⁴⁸ *Ivi*, p. 180.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*, «Nam beatus Barnabas apostolus anno quarto priusquam beatus Petrus apostolus in urbe Roma sedem locaret, (factus est huius) civitatis episcopus».

¹⁵¹ *Ivi*, p. 188: «Naturaliter siquidem et per se nostra est civitas nobilitatis gratia predotata».

L'antiquaria appare quasi come il rifugio di una consapevolezza mortificata dagli stessi eventi, la quale tarderà a scomparire col risultato di guardare ancora al passato con queste non sopite motivazioni, tradendo la mal celata aspettativa di trovare nella storia «testimonianze utili alle proprie convinzioni» in grado di corroborare «le proprie incertezze, allo stesso modo che nel Medioevo la difesa dei propri diritti, anche di quelli legittimamente fondati, veniva affidata a un “diploma”, non importa se autentico o falso, purché sapesse di antico»¹⁵².

¹⁵² DEL TREPPO, *La libertà della memoria*, p. XLVII.

